

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	6
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	7
GIUSTIZIA (II)	»	39
DIFESA (IV)	»	42
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	48
FINANZE (VI)	»	63
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	64
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	65
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	66
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	75
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	83
AFFARI SOCIALI (XII)	»	84

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: Fdi; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani+Europa: Misto-CD-RI+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	86
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	87
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	91
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	96

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento. C. 2302 Governo (Parere alla Commissione VI) (*Esame e conclusione – Parere con osservazione*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 9 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 10.50

Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento.

C. 2302 Governo.

(Parere alla Commissione VI).

(Esame e conclusione – Parere con osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Paolo RUSSO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge n. 2302 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il decreto-legge, composto da 3 articoli, per un totale di 8 commi, presenta un contenuto delimitato e corrispondente al titolo;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

il comma 2 dell'articolo 1 fa riferimento alle « iniziative poste in essere dalla banca in attuazione del comma 1 »; al riguardo, potrebbe essere valutata l'opportunità, per una maggiore chiarezza della formulazione, di sostituire la parola « banca » con le parole: « Banca del Mezzogiorno-Mediocredito centrale S.p.A. », che è l'istituto bancario citato dal comma 1;

il comma 3 dell'articolo 1 fa riferimento « alla società di nuova costituzione di cui al comma precedente »; il successivo comma 4 fa riferimento a « tutti gli atti e le operazioni poste in essere per l'attuazione dei commi precedenti »; al riguardo, si ricorda che il paragrafo 11 lettera *d*) della circolare del Presidente della Camera sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 stabilisce che « nei riferimenti interni è sempre evitato l'uso delle espressioni « precedente » e

« successivo ». Tali espressioni sono superflue, stante la necessità di citare sempre il numero degli articoli o dei commi, e tra l'altro possono determinare problemi di coordinamento e dubbi di individuazione in caso di modifiche successive al testo in oggetto »;

il provvedimento non risulta corredato né dell'analisi tecnico-normativa né dell'analisi di impatto della regolamentazione, neanche nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giu-

stificative dell'esenzione dell'AIR ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento;

osserva, alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, quanto segue:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, commi 2, 3 e 4. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 11.

COMMISSIONI RIUNITE

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e V (Bilancio, tesoro e programmazione)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 5

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 9 gennaio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.20 alle 14.25.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame in sede referente dei progetti di legge C. 1124 Governo e C. 35 Schullian, recanti ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, e del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013, di Giovanni Mammone, Primo presidente della Corte Suprema di Cassazione 6

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 9 gennaio 2020.

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame in sede referente dei progetti di legge C. 1124 Governo e C. 35 Schullian, recanti ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione

per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, e del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013, di Giovanni Mammone, Primo presidente della Corte Suprema di Cassazione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.25.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Centro Astalli, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 105 Boldrini, C. 717 Polverini e C. 920 Orfini, recanti modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza	8
Audizione di rappresentanti del Comitato italiano per l'UNICEF, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 105 Boldrini, C. 717 Polverini e C. 920 Orfini, recanti modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza	8

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03344 Iezzi: Sulle minacce a esponenti della Lega in occasione della campagna elettorale in corso in Emilia Romagna	8
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	25
5-03345 Marco Di Maio: Sulle tecnologie utilizzate per l'acquisizione delle foto ai fini del rilascio della Carta d'identità elettronica	9
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	27
5-03346 Ceccanti: Sulle misure per rafforzare il presidio delle Forze dell'ordine nel territorio del comune di Imola	9
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	29
5-03347 Sisto: Sulle iniziative per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico nei comuni di Fasano e di Locorotondo	9
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	30
5-03348 Sabrina De Carlo: Sulle iniziative per garantire l'accoglienza diffusa dei migranti in Friuli Venezia Giulia e la chiusura di uno dei due centri coesistenti nella stessa struttura a Gradisca	10
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	32

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti. C. 1862 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	11
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato)</i>	34
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti. C. 1956 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	14
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato)</i>	35
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa. C. 1999 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
<i>ALLEGATO 8 (Parere approvato)</i>	36

DL 137/2019: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria. C. 2284 Governo (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	18
ALLEGATO 9 (<i>Parere approvato</i>)	37
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 9 gennaio 2020.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Centro Astalli, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 105 Boldrini, C. 717 Polverini e C. 920 Orfini, recanti modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.05 alle 10.40.

Audizione di rappresentanti del Comitato italiano per l'UNICEF, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 105 Boldrini, C. 717 Polverini e C. 920 Orfini, recanti modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.40 alle 10.55.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 9 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'Interno Vito Claudio Crimi.

La seduta comincia alle 14.25.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti televisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03344 Iezzi: Sulle minacce a esponenti della Lega in occasione della campagna elettorale in corso in Emilia Romagna.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo, osservando come l'episodio al quale essa si riferisce si inserisca in un contesto caratterizzato da diversi casi di minacce e insulti nei confronti di esponenti della Lega impegnanti nella campagna elettorale per le consultazioni regionali in Emilia-Romagna del prossimo 26 gennaio.

In tale contesto l'atto di sindacato ispettivo chiede quali iniziative il Ministro interrogato abbia già assunto o intenda assumere, per quanto di competenza, al fine di garantire sia il rispetto del principio democratico sia la sicurezza dei cittadini, dei candidati e degli esponenti politici impegnati nella campagna elettorale in corso in Emilia-Romagna.

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta, rilevando, da un lato, come essa fornisca la ricostruzione dei fatti, peraltro già noti, e, dall'altro, come nella risposta medesima sia ravvisabile l'intento di sminuire la gravità dei fatti stessi. Ricorda infatti il tentativo di impedire ai cittadini di partecipare alla raccolta delle firme necessarie per la presentazione delle liste elettorali, che comporta un vero e proprio *vulnus* alla vita democratica, nonché i casi di aggressione nei confronti di candidati della Lega.

Ritiene quindi che la situazione sia allarmante e meritevole di maggiore attenzione da parte del Ministero dell'in-

terno, anche al fine di garantire il regolare svolgimento della campagna elettorale in corso in Emilia Romagna, che si avvia alla fase conclusiva.

5-03345 Marco Di Maio: Sulle tecnologie utilizzate per l'acquisizione delle foto ai fini del rilascio della Carta d'identità elettronica.

Marco DI MAIO (IV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marco DI MAIO (IV), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita, auspicando che siano mantenuti gli impegni testé assunti, in modo da garantire entro tempi la realizzazione concreta di quanto preannunciato.

Ritiene infatti necessario – in linea con gli obiettivi di digitalizzazione e semplificazione della PA – adottare soluzioni tecniche, che permettano di migliorare l'attuale processo di acquisizione foto per la Carta d'identità elettronica favorendo una maggior efficienza del servizio da parte della Pubblica Amministrazione, in termini di qualità della foto e rapidità dell'operazione allo sportello.

Fa riferimento, ad esempio, al caricamento diretto sul sito della PA delle foto realizzate nelle numerose cabine e postazioni fototessera presenti sul territorio, che consentirebbe di snellire le procedure per il rilascio della Carta di identità elettronica, assicurando un elevato standard qualitativo delle immagini che altri sistemi di acquisizione delle immagini stesse non assicurano.

5-03346 Ceccanti: Sulle misure per rafforzare il presidio delle Forze dell'ordine nel territorio del comune di Imola.

Serse SOVERINI (PD) rinuncia a illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Serse SOVERINI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta. Richiama l'attenzione sulla gravità di quanto accaduto, anche in considerazione delle modalità di esecuzione dell'omicidio, compiuto al termine di un inseguimento all'interno del centro storico di Imola, e rileva come taluni reati, seppure in diminuzione dal punto di vista quantitativo, secondo quanto correttamente riferito nella risposta, destino preoccupazione e meritino particolare attenzione sotto il profilo qualitativo.

Prende quindi atto con soddisfazione dell'impegno all'incremento del personale delle forze dell'ordine, richiamando nel contempo l'attenzione sulla necessità che tale potenziamento riguardi anche i mezzi in dotazione.

5-03347 Sisto: Sulle iniziative per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico nei comuni di Fasano e di Locorotondo.

Annagrazia CALABRIA (FI), in qualità di cofirmataria dell'interrogazione, illustra l'interrogazione in titolo, che prende spunto dal quarto atto intimidatorio nel giro di pochi mesi di cui è stato fatto oggetto il noto *pub* « Cipiorti » nel centro storico di Fasano, rilevando come tali episodi siano particolarmente frequenti in quel territorio.

Chiede se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione descritta nell'atto di sindacato ispettivo in titolo e quali iniziative di competenza intenda intraprendere per ristabilire l'ordine e la sicurezza nel territorio dei comuni di Fasano e di Locorotondo, considerato che ad oggi continua il protrarsi di eventi che minano la sicurezza pubblica.

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Annagrazia CALABRIA (FI), replicando, ringrazia il Sottosegretario Crimi per la risposta, attenta e dettagliata, esprimendo, in particolare, apprezzamento per la convocazione di una specifica riunione tecnica di coordinamento interforze, per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e per l'adozione di misure tutorie nei confronti del titolare dell'esercizio oggetto dell'atto di intimidazione di cui all'interrogazione in titolo.

Rileva, tuttavia, come tali misure non siano sufficienti a dare soluzione al problema segnalato dall'interrogazione, evidenziando come vi sia un'evidente difficoltà delle istituzioni locali a fronteggiare la grave situazione dell'ordine pubblico nei comuni di Fasano e Locorotondo e auspica che tali difficoltà siano al più presto superate, al fine di garantire adeguatamente la sicurezza della cittadinanza.

5-03348 Sabrina De Carlo: Sulle iniziative per garantire l'accoglienza diffusa dei migranti in Friuli Venezia Giulia e la chiusura di uno dei due centri coesistenti nella stessa struttura a Gradisca.

Sabrina DE CARLO (M5S), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo, osservando che il 15 dicembre 2019 è stato riaperto anche il centro di Gradisca (ex CIE), che in soli 15 giorni risulta già al completo, ma che ancora non è del tutto funzionante in quanto ha disponibilità di accogliere 66 persone su 150.

Dopo aver fatto notare che nella stessa struttura, nel 2014, è stato riaperto il CARA, rileva come la coesistenza di entrambi i centri in un unico luogo (uno dedicato all'accoglienza dei migranti e l'altro al solo trattenimento finalizzato all'espulsione) potrebbe non essere ottimale e causare nuovamente i problemi già verificatisi in passato, mettendo a rischio sia coloro che sono ospitati dai centri, sia gli abitanti di Gradisca e delle zone limitrofe. Ricorda, in proposito, che in passato in quelle strutture si sono registrati gravi problemi, che hanno portato addirittura alla morte di una persona.

Osserva che, a seguito dell'apertura del CPR di Gradisca, è stata avanzata la richiesta di apertura di nuovi centri in Friuli Venezia Giulia e i sindaci dei capoluoghi hanno proposto alcuni luoghi che potrebbero essere adatti a tale scopo, come ad esempio la caserma di Monte Cimone di Banne a Trieste la caserma Cavarzerani ad Udine (CARA da riconvertire in CPR), l'ex caserma Monti a Pordenone e infine, in provincia di Gorizia, l'ex caserma della Guardia di finanza.

In tale contesto l'atto di sindacato ispettivo chiede se il Ministro interrogato confermi i fatti esposti in premessa e se non ritenga opportuno valutare di assumere iniziative di competenza, anche normative, per l'elaborazione di strategie volte a rafforzare l'accoglienza diffusa dei migranti e la chiusura di uno dei due centri che coesistono nella stessa struttura a Gradisca, al fine di poter garantire il rispetto della dignità della persona e non creare problemi per la sicurezza e l'ordine pubblico valutando quindi la reale funzionalità dei CARA e dei CPR.

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Sabrina DE CARLO (M5S), replicando, manifesta soddisfazione per il lavoro svolto dal Governo in carica, il quale – a differenza di quanto fatto dall'Esecutivo precedente – ha agito, a suo avviso, in modo efficace, attraverso l'azione del Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri, aumentando il numero dei rimpatri e velocizzando le relative procedure.

Fa notare, tuttavia, che la funzionalità dei CPR in particolare – in base a quanto emerge dalle segnalazioni provenienti dal territorio – appare migliorabile, anche in termini di riduzione dei tempi di permanenza in quelle strutture, sia al fine di garantire il rispetto della dignità delle persone in attesa del rimpatrio sia nella prospettiva di assicurare la sicurezza e l'ordine pubblico in quelle aree, a tutela della collettività.

Dopo aver evidenziato che la coesistenza di più centri in un unico luogo potrebbe determinare problemi, fa notare che il CARA, in particolare, non sempre in passato ha condotto i processi di integrazione e di accoglienza in modo esemplare, finendo per creare problemi per la sicurezza e per la sensibilità dei cittadini rispetto a tali problematiche. Si augura, in conclusione, che sia garantita in futuro una maggiore trasparenza dei dati relativi agli arrivi via terra, attraverso la loro pubblicazione sul sito del Ministero dell'interno, anche al fine di aumentare il grado di percezione della sicurezza.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 9 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 15.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti.

C. 1862 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, in sostituzione del relatore, Viscomi, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1862, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti.

Segnala anzitutto come il Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (UNECE PRTR – *Pollutant release and transfer register*), adottato dalla riunione straordinaria sulla Convenzione di Aarhus relativa all'accesso all'informazione in materia ambientale, alla partecipazione dei cittadini e all'accesso alla giustizia in materia ambientale, tenutasi il 21 maggio 2003 a Kiev nel corso della V Conferenza ministeriale « Ambiente per l'Europa », sottoscritto dall'Italia il 31 dicembre 2003, abbia assunto efficacia vincolante per le Parti l'8 ottobre 2009 ed è stato ratificato, finora, da 32 Paesi e dall'Unione europea.

Il Protocollo PRTR costituisce il primo strumento internazionale, legalmente vincolante, che obbliga le Parti a istituire inventari o registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti in aria e in acqua di specifiche sostanze inquinanti provenienti dai principali settori produttivi e dagli stabilimenti industriali, al fine di monitorare le emissioni annue effettive (invece che, come previsto dalle precedenti normative, quelle autorizzate) e di rendere più accessibili al pubblico le informazioni ambientali.

Come evidenziato dalla relazione che accompagna il provvedimento, gli obiettivi del Protocollo comprendono e ampliano quelli già perseguiti a livello europeo con il registro EPER (*European Pollutant Release and Transfer Register*), finalizzato a raccogliere le informazioni sulle emissioni in aria e in acqua di specifiche sostanze inquinanti e, a livello nazionale, con la dichiarazione INES, prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, che ha stabilito per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), tale raccolta informativa.

Il contenuto del Protocollo PRTR risulta peraltro in concreto già attuato in Italia e nel territorio dell'Unione europea. Con il regolamento europeo n. 166 del 2006, infatti, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, è stata già data attuazione a livello europeo

al protocollo PRTR, in particolare disponendo l'aggiornamento del precedente registro EPER (ora sostituito dallo E-PRTR) e l'ampliamento del campo di indagine da 50 a 91 sostanze inquinanti, da 12 mila ad oltre 24 mila stabilimenti industriali, da 56 a 65 settori di attività. Il registro contiene informazioni sulle emissioni di sostanze inquinanti rilasciate nell'aria, nell'acqua e nel suolo da complessi industriali operanti in ambito europeo, nonché altre informazioni, quali la quantità e il tipo di rifiuti trasferiti negli impianti preposti al loro trattamento, sia all'interno che al di fuori di ciascuno Stato.

A livello nazionale le modalità di concreta esecuzione del regolamento E-PRTR sono stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2011, che, in particolare, individua le autorità competenti per la valutazione delle dichiarazioni PRTR, fissa al 30 aprile di ogni anno il termine per la presentazione della dichiarazione da parte degli interessati e fornisce le linee guida per la dichiarazione stessa.

Dal punto di vista operativo, le dichiarazioni PRTR sono raccolte attraverso una comunicazione che i gestori dei complessi industriali che svolgono una o più attività elencate nell'allegato I del regolamento E-PRTR devono presentare annualmente. La dichiarazione PRTR contiene informazioni: per l'identificazione del complesso e delle attività sorgenti di emissioni o trasferimenti ivi svolte; sulle emissioni, nell'aria, nell'acqua e nel suolo, di sostanze o gruppi di sostanze stabiliti, se superiori a determinati valori soglia; sui trasferimenti fuori sito di sostanze o gruppi di sostanze inquinanti stabiliti, presenti nelle acque reflue, se superiori a determinati valori soglia; sui trasferimenti fuori sito dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, se superiori a determinati valori soglia.

La dichiarazione PRTR deve essere presentata dagli interessati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che a tale fine si avvale dell'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA), con cadenza annuale (secondo i tempi previsti dal re-

golamento di cui al richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2011) e con modalità telematiche, mediante utilizzo della firma digitale, in continuità con le modalità di presentazione della precedente dichiarazione INES. Le autorità competenti a rilasciare le autorizzazioni agli impianti collaborano con l'ISPRA per la validazione dei dati forniti dai gestori. I dati validati sono quindi inviati all'Unione europea a cura dell'ISPRA, per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Infine, con l'articolo 30 del decreto legislativo n. 46 del 2014, in vigore dall'11 aprile 2014, sono state individuate con maggiore chiarezza le autorità competenti per la comunicazione e la valutazione della qualità dei dati e sono state previste le sanzioni per i casi di inadempimento o non corretto adempimento degli obblighi di comunicazione stabiliti dal regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2011.

Con l'adozione della suddetta disciplina sanzionatoria è stato completato il quadro normativo di attuazione, a livello nazionale, del regolamento (CE) n. 166/2006, ponendo così le condizioni per procedere alla ratifica del Protocollo.

Passando a illustrare il contenuto del Protocollo, composto da 30 articoli e 4 allegati, l'articolo 1 precisa lo scopo del Protocollo, l'articolo 2 reca le definizioni rilevanti, mentre l'articolo 3 norma le disposizioni generali, nell'ambito delle quali si precisa il diritto delle Parti di istituire un registro delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti più ampio di quello previsto dal Protocollo.

L'articolo 4 individua gli elementi fondamentali di un sistema di registri di emissioni e trasferimenti di sostanze inquinanti, delineandone, all'articolo 5, la concezione e la struttura e disciplinandone, all'articolo 6, i contenuti.

L'articolo 7 fissa gli obblighi di comunicazione che ciascun Paese parte è tenuto a far rispettare ai gestori o ai proprietari degli impianti, mentre gli articoli da 8 a 11 disciplinano il periodo di notificazione, gli

elementi necessari per la raccolta e registrazione dei dati, la valutazione qualitativa delle informazioni comunicate e la garanzia di accesso del pubblico alle informazioni.

L'articolo 12 specifica le condizioni in presenza delle quali ciascuna Parte può autorizzare l'autorità competente a mantenere riservate le informazioni contenute nel registro.

Altre misure riguardano la partecipazione del pubblico alla realizzazione dei registri nazionali, regolata dall'articolo 13 e l'accesso alla giustizia per quanti si ritengono lesi nel proprio diritto informativo, disciplinato dall'articolo 14.

L'articolo 15 prevede che ciascuna Parte promuova la sensibilizzazione del pubblico riguardo al registro, rafforzando le capacità delle autorità competenti, mentre l'articolo 16 interviene in materia di cooperazione internazionale e riunioni fra le Parti.

In base all'articolo 17, il Protocollo è inoltre dotato di propri organi interni: la Riunione delle Parti è l'organo decisionale preposto all'implementazione del documento internazionale, con il compito – tra l'altro – di elaborare un programma di lavoro, rafforzare la cooperazione internazionale, istituire organi ausiliari. Ai sensi dell'articolo 18 ciascuna Parte dispone di un voto; le organizzazioni regionali d'integrazione economica, per l'esercizio di voto nelle materie di loro competenza, hanno un numero di voti pari al numero degli Stati membri che sono Parte, laddove questi ultimi non esercitino il diritto di voto.

L'articolo 19 fa riferimento agli allegati facenti parte integrante del Protocollo, mentre gli strumenti di modifica del Protocollo sono disciplinati dall'articolo 20.

L'articolo 21 prevede l'attività di un Segretariato, la cui funzione è svolta dal Segretariato esecutivo della Commissione economica per l'Europa.

L'articolo 22 disciplina il controllo dell'osservanza del Protocollo, mentre l'articolo 23 detta norme per la risoluzione delle controversie.

L'articolo 24 interviene in materia di sottoscrizione del Protocollo, mentre l'articolo 25 attribuisce al Segretario generale delle Nazioni unite le funzioni di depositario del Protocollo.

L'articolo 26 disciplina la ratifica, l'accettazione, l'approvazione e l'adesione del Protocollo, l'articolo 27 disciplina l'entrata in vigore, mentre l'articolo 28 esclude che possano essere ammesse delle riserve al testo e l'articolo 29 stabilisce le modalità per la sua denuncia. L'articolo 30, infine, individua i testi facenti fede.

Gli allegati al testo del Protocollo individuano le attività (Allegato I), le sostanze inquinanti (Allegato II), le operazioni di smaltimento e recupero (Allegato III) e la procedura di arbitrato in caso di controversie (Allegato IV).

Circa il contenuto del disegno di legge di ratifica, il cui esame era già stato avviato nel corso della precedente legislatura (A.S. 2727), senza tuttavia giungere a conclusione, esso si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, in forza della quale dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In tale ambito il comma 2 dell'articolo stabilisce che le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4 stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, si rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 6*).

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere testé formulata.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal Presidente.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti.

C. 1956 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Andrea DE MARIA (PD), *relatore*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1956, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti.

Segnala innanzitutto come l'Accordo di cui si propone la ratifica, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, si inserisca nel contesto generale di ampliamento della rete di accordi sulla promozione e protezione degli investimenti stipulati dall'Italia, con particolare riferimento all'area geografica appartenente all'ex Unione Sovietica, al fine di creare un quadro giuridico di riferimento in grado di incoraggiare e di conferire garanzie agli investitori dei due Paesi.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, che si compone di un breve preambolo e di 15 articoli, l'articolo I reca le definizioni.

L'articolo II, in materia di promozione e protezione degli investimenti, prevede che ciascuna Parte incoraggi gli investitori dell'altra Parte ad investire nel suo territorio e riconosca tali investimenti in conformità con la legislazione vigente. Al fine di incoraggiare gli investimenti esteri, cia-

scuna delle Parti si impegna ad assicurare sul proprio territorio agli investitori dell'altra Parte un trattamento giusto ed equo, assicurando l'assenza di misure discriminatorie e la continuità del trattamento giuridico. Conformemente alla legislazione vigente, ciascuna Parte concederà ai cittadini dell'altra Parte che si trovano nel suo territorio per un investimento ai sensi dell'Accordo adeguate condizioni di lavoro e faciliterà i problemi connessi all'ingresso, al lavoro, al soggiorno e agli spostamenti nel suo territorio di tali cittadini e dei loro familiari. Gli investitori potranno inoltre liberamente procedere all'assunzione di personale dirigenziale di qualsiasi nazionalità.

L'articolo III riguarda il trattamento nazionale e la clausola di nazione più favorita, per la quale le Parti si impegnano a garantire agli investimenti – comprese le attività connesse – e ai redditi ricavati dagli investitori nel proprio territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti effettuati e ai redditi ricavati dai propri cittadini o da investitori di Stati terzi.

L'articolo IV tratta i casi di indennizzo per danni o perdite e prevede l'indennizzo anche in caso di risarcimento di danni derivanti da guerre, rivoluzioni, rivolte, stati di emergenza o altri avvenimenti similari.

L'articolo V riguarda la nazionalizzazione o esproprio, e stabilisce che gli investimenti effettuati da soggetti appartenenti ad uno degli Stati contraenti non potranno costituire oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni, requisizioni o altre misure con analogo effetto se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, in conformità alle disposizioni di legge e su base non discriminatoria, e dietro pagamento completo, immediato ed effettivo di una indennità equivalente al valore commerciale dell'investimento espropriato alla data in cui siano state annunciate le decisioni di nazionalizzazione o di esproprio. Viene altresì contemplata la cosiddetta « clausola di retrocessione », che prevede il diritto del proprietario del bene espropriato di riacqui-

starlo quando lo stesso non è stato usato in tutto o in parte per il fine previsto.

L'articolo VI, in materia di rimpatrio di capitale, utili e reddito, stabilisce che ognuna delle due Parti contraenti si impegna a garantire il diritto per l'investitore dell'altra Parte a trasferire nel proprio territorio, dopo aver assolto gli obblighi fiscali, senza ritardo indebito e in valuta convertibile al tasso di cambio al momento prevalente, tutti i capitali investiti e guadagnati.

L'articolo VII prevede la surroga nella titolarità dei crediti spettanti all'assicurato nel caso di garanzia assicurativa prestata da una delle Parti o una delle sue istituzioni contro i rischi non commerciali derivanti dagli investimenti effettuati dai propri investitori nel territorio dell'altra Parte.

L'articolo VIII stabilisce che entrambe le Parti contraenti si impegnino a garantire che i trasferimenti vengano effettuati entro due mesi dall'espletamento delle procedure previste e in valuta convertibile al tasso di cambio al momento cui l'investitore presenta la richiesta di autorizzazione per il trasferimento valutario, liberando così l'investitore dal rischio di cambio.

L'articolo IX stabilisce che, nei casi non rientranti nell'Accordo, gli investitori osserveranno la legislazione vigente della Parte contraente nel cui territorio sono stati effettuati gli investimenti.

L'articolo X riguarda la soluzione delle controversie fra le Parti contraenti, che avrà luogo, per quanto possibile, tramite consultazioni e negoziato e, in subordine, attraverso un tribunale arbitrale *ad hoc*.

L'articolo XI riguarda la soluzione delle controversie fra gli investitori e le Parti contraenti, che avrà luogo, in assenza di uno specifico accordo di investimento, per quanto possibile mediante consultazione e negoziato e, subordinatamente, a scelta dell'investitore, mediante ricorso alla giurisdizione della Parte contraente, a un tribunale arbitrale o al Centro internazionale per la soluzione delle controversie in materia d'investimenti di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965, sempre che le Parti vi abbiano aderito.

L'articolo XII, in materia di relazioni fra i Governi, precisa che l'Accordo si

applicherà indipendentemente dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti.

L'articolo XIII consente alle Parti contraenti e ai loro investitori di avvalersi di disposizioni più favorevoli di quelle dell'Accordo, qualora siano previste dal diritto internazionale generale o pattizio, oppure da leggi o regolamenti interni delle Parti contraenti. In materia fiscale viene altresì previsto che le norme dell'Accordo non limitano l'applicazione delle disposizioni nazionali volte a prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.

L'articolo XIV regola l'entrata in vigore dell'Accordo, stabilita alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui ciascuna Parte avrà comunicato all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica.

L'articolo XV concerne la durata e la scadenza dell'Accordo, prevedendo che esso resti in vigore per dieci anni e successivamente per un ulteriore quinquennio, salvo denuncia di una delle Parti non più tardi di un anno prima della scadenza.

Per quanto concerne il contenuto del disegno di legge di ratifica, il quale consta di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 riguarda l'entrata in vigore della legge, stabilita al giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, si rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 7*).

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa.

C. 1999 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, in sostituzione del relatore, Viscomi, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1999, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019.

Segnala innanzitutto come l'Accordo di cui si propone la ratifica, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, intende fornire una cornice giuridica idonea all'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, al fine sia di consolidare le rispettive capacità difensive, sia di indurre indiretti effetti positivi in alcuni settori produttivi e commerciali di entrambi i Paesi. Si ricorda in merito che un accordo tra Italia ed Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa era stato firmato a Roma il 12 marzo 1998, che tuttavia non è mai entrato in vigore, non essendo mai stato avviato il relativo *iter* parlamentare, in ragione sia del sopraggiunto conflitto tra Etiopia ed Eritrea e del conseguente embargo disposto dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla vendita e sulla fornitura di armi e di materiale militare di qualsiasi tipo ai due Paesi belligeranti (embargo revocato nel 2001

quando l'Eritrea e l'Etiopia hanno firmato un accordo di cessazione delle ostilità), sia in quanto ritenuto carente sotto il profilo della tutela del personale in materia di immunità dalla giurisdizione, non essendo prevista alcuna disposizione al riguardo.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, che si compone di un preambolo e di 13 articoli, l'articolo 1 reca le definizioni, mentre l'articolo 2 definisce l'obiettivo dell'Accordo, che è quello di aumentare la cooperazione tra le Parti in ambito difesa, in base a principi di uguaglianza, reciprocità e interesse reciproco, in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti.

L'articolo 3 individua le specifiche aree di cooperazione, che sono:

difesa e sicurezza;

formazione e addestramento e assistenza tecnica;

ricerca e sviluppo in ambito militare e supporto logistico;

operazioni di sostegno alla pace;

altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

Con l'articolo 4 vengono individuate le forme e modalità di cooperazione, consistenti in:

visite reciproche e scambio di esperienze;

partecipazione reciproca a iniziative di studio, formazione e addestramento;

promozione di conoscenze e abilità in materia di difesa; operazioni di sostegno alla pace; promozione di servizi sanitari militari;

supporto a iniziative commerciali concernenti prodotti e servizi per la difesa;

eventuali altre modalità da concordare tra le Parti.

A norma dell'articolo 5 le Parti si offriranno reciproco supporto tecnico-amministrativo, assistenza e collaborazione al

fine di promuovere l'attuazione dell'Accordo.

L'articolo 6 regola gli aspetti finanziari derivanti dalla cooperazione.

L'articolo 7 riguarda i requisiti legali e la giurisdizione. Al riguardo le Parti si impegnano a non intraprendere alcuna azione contraria agli obblighi internazionali, alle leggi nazionali e al diritto internazionale e si prevede che il personale dello Stato inviante sarà tenuto a rispettare le leggi e gli usi dello Stato ospitante.

La giurisdizione spetta in via generale allo Stato ospitante nei confronti del personale ospitato per i reati commessi nel suo territorio e puniti secondo la sua legge. Lo Stato inviante, tuttavia, ha il diritto di esercitare prioritariamente la giurisdizione nei confronti del proprio personale, sia esso civile o militare, per i reati che minacciano la sicurezza e i beni dello Stato inviante medesimo nonché per quelli commessi, intenzionalmente o per negligenza, nell'esecuzione del servizio o in relazione ad esso. Qualora il personale ospitato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione della Parte ospitante preveda l'applicazione della pena capitale o di altre sanzioni in contrasto con i principi fondamentali e l'ordinamento giuridico della Parte inviante, tali pene e sanzioni non saranno pronunciate e, qualora fossero pronunciate, non saranno eseguite.

L'articolo 8, relativo al risarcimento dei danni, prevede che, in caso di danni causati dalla Parte inviante alla Parte ospitante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito dell'Accordo, il risarcimento sarà a carico della Parte inviante. Inoltre, qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati durante le attività svolte nell'ambito dell'Accordo, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.

L'articolo 9 riguarda la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa e prevede forme di supporto alle iniziative commerciali finalizzate a razionalizzare il

controllo sui prodotti ad uso militare e sulle relative procedure. Vengono previste le modalità della cooperazione, che avverrà attraverso la ricerca scientifica, lo scambio di esperienze nel settore tecnico, l'approvvigionamento di equipaggiamento militare nel rispetto delle normative nazionali in materia. È previsto, altresì, l'impegno delle Parti a garantire la tutela della proprietà intellettuale secondo le leggi dei rispettivi ordinamenti e gli accordi internazionali in materia. Le Parti si impegnano altresì a fornirsi assistenza e collaborazione, al fine di promuovere la realizzazione dell'Accordo e dei contratti firmati in base alle sue disposizioni da parte delle proprie organizzazioni.

L'articolo 10 riguarda la sicurezza delle informazioni classificate e dispone che il loro trasferimento potrà avvenire solo attraverso canali intergovernativi diretti approvati dalle rispettive autorità nazionali per la sicurezza o da autorità nazionali designate in conformità alle leggi dei due Stati. Viene inoltre previsto che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente. Si subordinano gli ulteriori aspetti di sicurezza alla stipulazione di un accordo di sicurezza tra i due Stati.

L'articolo 11 stabilisce che le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo saranno regolate mediante consultazioni e negoziazioni dirette tra le Parti, attraverso i canali diplomatici.

L'articolo 12 prevede la possibilità di sottoscrivere protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione, nel rispetto delle procedure nazionali. Inoltre, viene stabilito che eventuali emendamenti o revisioni potranno essere adottati attraverso uno Scambio di Note. È stato infine previsto che i programmi di attuazione dell'Accordo saranno messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale dei rispettivi Ministeri della difesa, in stretto coordinamento con i Ministeri degli affari esteri e, per

quanto attiene alle informazioni classificate, con le competenti autorità di sicurezza.

L'articolo 13 riguarda l'entrata in vigore, la durata e l'eventuale denuncia dell'Accordo. In merito si prevede che l'Accordo entri in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, del compimento delle rispettive procedure nazionali di ratifica. La durata dell'Accordo è stabilita in cinque anni (l'Accordo è rinnovato tacitamente di cinque anni in cinque anni, salva risoluzione, comunicata con almeno sei mesi di preavviso) ed è prevista la facoltà di denuncia con almeno novanta giorni di preavviso.

Per quanto concerne il contenuto del disegno di legge di ratifica, che consta di 5 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

Gli articoli 3 e 4 recano, rispettivamente, la copertura finanziaria di talune disposizioni e la clausola di invarianza finanziaria per le restanti disposizioni, mentre l'articolo 5 riguarda l'entrata in vigore della legge, stabilita al giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, si rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 8*).

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere testé formulata.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal Presidente.

DL 137/2019: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea

Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria.

C. 2284 Governo.

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Andrea DE MARIA (PD), *relatore*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla IX Commissione Trasporti, il disegno di legge C. 2284, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2019, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria.

Segnala preliminarmente come il provvedimento intervenga in una materia, quella della crisi di Alitalia, caratterizzata da una significativa stratificazione normativa; in particolare nel corso della XVII legislatura sono intervenuti sulla materia:

il decreto-legge n. 55 del 2017, il cui contenuto è stato poi rifiuto nell'articolo 50 del decreto-legge n. 50 del 2017, con il quale si è disposto un finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, di durata originariamente fissata in sei mesi, per far fronte alle indilazionabili esigenze gestionali della società stessa e delle altre società del gruppo sottoposte ad amministrazione straordinaria, al fine di evitare l'interruzione del servizio, in considerazione della situazione di grave crisi finanziaria evidenziatasi nel 2016.

il decreto-legge n. 148 del 2017 che, all'articolo 12, ha incrementato di 300 milioni di euro, da erogare nel 2018, il finanziamento oneroso già concesso nelle more dell'esecuzione della procedura di amministrazione straordinaria ed ha differito al 30 aprile 2018 il termine per l'espletamento delle procedure di cessione di Alitalia, previste dal decreto-legge n. 50 del 2017.

Nel corso della XVIII legislatura sulla materia sono invece intervenuti:

il decreto-legge n. 38 del 27 aprile 2018, che ha differito al 30 ottobre 2018 il termine per l'espletamento delle procedure di cessione di Alitalia e ha stabilito che il termine per la restituzione delle somme erogate fosse fissato in via unitaria, per le due tranche di finanziamento erogate, al 15 dicembre 2018; tale ultima disposizione è stata abrogata dal decreto-legge n. 135 del 2018;

il decreto-legge n. 135 del 2018, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che, all'articolo 2, ha abrogato la disposizione del decreto-legge n. 38 del 2018 relativa ai termini di restituzione del prestito, prevedendo che esso dovesse essere restituito entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali e comunque entro il 30 giugno 2019; questa disposizione è stata abrogata dal decreto-legge n. 34 del 2019;

il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che, all'articolo 37, ha disciplinato le modalità per il superamento della crisi di Alitalia, autorizzando l'ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale di una nuova compagnia aerea (definita nel primo comma dell'articolo 37 «NewCo Nuova Alitalia»), nel limite dell'importo maturato a titolo di interessi sul prestito dato ad Alitalia Società aerea italiana Spa; si prevede che alla Nuova Alitalia siano trasferiti i compensi aziendali oggetto delle procedure di amministrazione straordinaria (di cui all'articolo 50 del decreto-legge n. 50 del 2017); il medesimo decreto-legge ha altresì disciplinato la restituzione del finanziamento di 900 milioni di euro complessivi. Tale restituzione è stata prevista nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria a valere e nei limiti dell'attivo disponibile di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria;

il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, ha disposto, all'articolo 54, la concessione per il 2019 di un ulteriore finan-

ziamento a titolo oneroso di 400 milioni di euro della durata di sei mesi, in favore di Alitalia S.p.a. e delle altre Società del gruppo in amministrazione straordinaria, per le loro indilazionabili esigenze gestionali; tale articolo 54 è stato peraltro abrogato dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 137 del 2019, in esame.

Passando a sintetizzare il contenuto del decreto-legge, che si compone di soli due articoli, l'articolo 1 prevede una serie di misure per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria, confermando il prestito di 400 milioni di euro per sei mesi, già previsto dal decreto-legge n. 124 del 2019, ma apportando modifiche al programma della procedura di amministrazione straordinaria per il trasferimento dei complessi aziendali ed ai poteri dell'organo commissariale.

In dettaglio, il comma 1 prevede la concessione nell'anno 2019 di un finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni di euro, della durata di sei mesi, in favore di Alitalia S.p.a. e delle altre Società del gruppo in amministrazione straordinaria, per le loro indifferibili esigenze gestionali e per l'esecuzione del piano di iniziative ed interventi che sono previsti nel successivo comma 3.

Si dispone che il finanziamento sia concesso con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e si conferma la finalizzazione a pervenire al trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia – Società Aerea Italiana – S.p.A. in amministrazione straordinaria ed alle altre società del medesimo gruppo anch'esse in amministrazione straordinaria.

Tale finanziamento sostituisce quello già previsto all'articolo 54 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, e che si riferiva solamente alle esigenze gestionali delle stesse società: tale articolo 54 viene pertanto abrogato dal successivo comma 6 dell'articolo 1, il quale dispone altresì che ai relativi oneri si provveda a valere sulle

risorse stanziare ai sensi dello stesso articolo 54 del decreto-legge n. 124 del 2019.

Per quanto riguarda il tasso di interesse da applicare al finanziamento concesso, il comma 2 dispone l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base.

Per quanto riguarda la restituzione, questa è prevista, per capitale e interessi, in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura. Non è previsto un termine esplicito per la restituzione del prestito. L'articolo 54 del decreto-legge n. 124 del 2019 aveva invece previsto la restituzione del prestito entro sei mesi dalla erogazione e, in ogni caso, entro 30 giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali.

La disposizione prevede altresì che il finanziamento possa essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria, da estinguere nel medesimo anno con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa.

Le somme corrisposte in restituzione del finanziamento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge n. 432 del 1993.

Ricorda in proposito che alla società Alitalia S.p.A., in amministrazione straordinaria dal 2 maggio 2017, sono stati concessi, oltre ai 400 milioni previsti dalle norme in esame, finanziamenti a titolo oneroso per 600 milioni di euro con il decreto-legge n. 50 del 2017, incrementati di 300 milioni con il decreto-legge n. 148 del 2017.

Tali finanziamenti prevedono l'applicazione di interessi, al tasso Euribor a sei mesi, pubblicato il giorno precedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base (il tasso è di circa il 10 per cento), dalla data di effettiva erogazione alla data del decreto del Ministro dello sviluppo economico di autorizzazione alla cessione dei complessi aziendali oggetto

delle procedure (come si era allora previsto, comunque fino a data non successiva al 31 maggio 2019).

Il decreto-legge n. 34 del 2019 ha disciplinato la restituzione del finanziamento di 900 milioni di euro complessivi. Tale restituzione è stata prevista nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria a valere e nei limiti dell'attivo disponibile di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria.

Per quanto riguarda gli interessi sul finanziamento a titolo oneroso, stimati in 145 milioni di euro nella Relazione illustrativa al decreto-legge n. 34 del 2019, l'articolo 37, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 34 ne ha disposto la restituzione da parte di Alitalia, dalla data di effettiva erogazione del finanziamento, fino alla data del decreto del Ministro dello sviluppo economico di autorizzazione alla cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure e, comunque, fino a data non successiva al 31 maggio 2019. Per quanto riguarda la procedura di restituzione, il successivo comma 4 dello stesso articolo 37 ha disposto che gli interessi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato « entro sessanta giorni dalla data del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico per essere riassegnati ad uno o più capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al comma 1 » del medesimo articolo 37 del decreto-legge n. 34 del 2019, vale a dire, al fine di essere destinati a consentire al Ministero dell'economia e delle finanze, nel limite dell'importo maturato a titolo di interessi, di sottoscrivere quote di partecipazione al capitale della società di nuova costituzione (« NewCo Nuova Alitalia ») cui saranno trasferiti i compendi aziendali oggetto delle procedure di amministrazione straordinaria.

Tale riassegnazione è oggetto di modifica da parte del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge in corso di conversione, il quale, modificando il predetto articolo 37, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2019, prevede invece che gli interessi siano

versati all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2018: disposizione (come da ultimo modificata dall'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2019), che ha previsto che il rimborso del finanziamento a titolo oneroso nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria a valere e nei limiti dell'attivo disponibile di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria.

In base a tale modifica si applicano pertanto alla restituzione degli interessi sul prestito le stesse modalità già previste per la restituzione della quota capitale del finanziamento e non è più prevista la destinazione di tali risorse ad una parziale compartecipazione dello Stato ad una nuova compagine societaria alla quale dovrebbero essere attribuiti i compendi aziendali facenti capo ad Alitalia.

Il medesimo comma 5 dell'articolo 1 fa peraltro salvi gli effetti già prodotti dagli atti eventualmente posti in essere in attuazione del precedente meccanismo di restituzione. Ciò, come risulta dalla relazione illustrativa, consente di salvaguardare gli effetti degli atti, quali ad esempio i contratti, eventualmente posti in essere in attuazione dell'articolo 37, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2019 (il quale prevede che « il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi di primarie istituzioni finanziarie e legali a valere sulle risorse di cui al comma 4, nel limite di euro 200.000,00 »).

In tale contesto ricorda che il finanziamento concesso ad Alitalia è stato notificato, secondo quanto riportato nella relazione tecnica al decreto-legge n. 38 del 2018, a gennaio 2018 alla Commissione europea, in adempimento dell'obbligo di notifica previsto dalle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il 23 aprile 2018 la Commissione ha comunicato di avere aperto « un'indagine approfondita per valutare l'eventuale violazione della normativa sugli aiuti di Stato ». Nella relazione tecnica aggiornata del disegno di legge di conversione del predetto decreto-

legge n. 38, presentata il 12 giugno 2018, si dà conto del fatto che il Governo italiano, il 25 maggio 2018, ha presentato le proprie osservazioni alla decisione della Commissione di aprire un'indagine formale. L'Italia ha argomentato che l'intervento non costituisce un aiuto di Stato e che, in ogni caso, sarebbe da considerare un aiuto al salvataggio dell'impresa, compatibile con il regime previsto ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

I commi 3 e 4 dell'articolo 1 prevedono modifiche al programma della procedura di amministrazione straordinaria per il trasferimento dei complessi aziendali nonché ai poteri dell'organo commissariale.

In dettaglio, le nuove disposizioni prevedono:

al comma 3, che il programma della procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia e delle altre società del gruppo sia integrato con un piano contenente le iniziative e gli interventi di riorganizzazione ed efficientamento della struttura e delle attività aziendali, funzionali alla tempestiva definizione delle procedure di trasferimento dei complessi aziendali; l'integrazione del programma deve essere approvata dal Ministero dello sviluppo economico in base all'articolo 60 del decreto legislativo n. 270 del 1999;

al comma 4, che l'organo commissariale della società espleti, entro il 31 maggio 2020, le procedure necessarie per pervenire al trasferimento dei complessi aziendali, quali risultanti dal nuovo piano delle iniziative e interventi, assicurando la discontinuità anche economica della gestione da parte del soggetto cessionario, eventualmente anche utilizzando le modalità, previste dall'articolo 4, comma 4-*quarter*, del decreto-legge n. 347 del 2003, le quali consentono, tra l'altro, ai commissari straordinari di individuare l'affittuario o l'acquirente, a trattativa privata, fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, tra i soggetti che garantiscono, a seconda dei casi, la continuità nel medio periodo del relativo servizio pubblico essenziale, ovvero la con-

tinuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali, nonché la rapidità ed efficienza dell'intervento, anche con riferimento ai profili di tutela ambientale e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dai Trattati sottoscritti dall'Italia.

Il richiamato articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge n. 347 del 2003 stabilisce inoltre che il canone di affitto o il prezzo di cessione non siano inferiori a quelli di mercato come risultanti da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria o di consulenza aziendale con funzione di esperto indipendente, individuate ai sensi delle disposizioni vigenti, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e che le offerte siano corredate da un piano industriale e finanziario nel quale devono essere indicati gli investimenti, con le risorse finanziarie necessarie e le relative modalità di copertura, che si intendono effettuare per garantire le predette finalità nonché gli obiettivi strategici della produzione industriale degli stabilimenti del gruppo. La medesima disposizione richiama poi l'applicazione di alcune norme della legge fallimentare (di cui al regio decreto n. 267 del 1942) in materia di affitto e vendita dei complessi aziendali.

Come già accennato in precedenza, il comma 6 dell'articolo 1 dispone l'abrogazione dell'articolo 54 del decreto-legge n. 124 del 2019 (il cosiddetto « decreto-legge fiscale »), ancora in corso di conversione al momento dell'emanazione del decreto-legge n. 137 del 2019, in esame.

In proposito ricorda che il disegno di legge di conversione del richiamato decreto-legge n. 124 del 2019 ha concluso l'esame in prima lettura alla Camera il 6 dicembre scorso ed è stato approvato definitivamente dal Senato nella seduta del 17 dicembre. Nel corso dell'esame alla Camera, in occasione del rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea nella seduta del 4 dicembre scorso, la VI Commissione Finanze ha preso atto dell'abro-

gazione dell'articolo 54; l'articolo è stato quindi espunto dal testo rinviato all'Assemblea (A.C. 2220-A/R);

Rammenta altresì che presso la 5^a Commissione Bilancio del Senato, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di bilancio 2020 (S. 1586), era stato inoltre presentato un emendamento dei relatori (28.0.2000), il quale riproduceva il testo del provvedimento in esame; l'emendamento inoltre abroga e fa salvi gli effetti del decreto-legge in esame. Nella seduta del 10 dicembre 2019 della Commissione Bilancio del Senato, l'emendamento 28.0.2000 è stato dichiarato inammissibile per estraneità di materia.

In proposito, ricorda che precedenti di abrogazione di norme di decreti-legge non ancora convertiti sono risalenti; segnala, in particolare, in materia scolastica, il decreto-legge n. 393 del 1970, che abrogava gli articoli 3, 8 e 9 e singoli commi degli articoli 5 e 6 del decreto-legge n. 384 del 1970 (entrambi i decreti-legge furono convertiti in legge senza modificazioni) e, in materia tributaria, il decreto-legge n. 3 del 1997, che abrogava il comma 3 dell'articolo 6 e i commi 4, 11 e 13 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 669 del 1996 (il solo decreto-legge n. 669 del 1996 fu convertito in legge).

In epoca più recente, in materia di crisi bancarie, i decreti-legge n. 157 e n. 162 del 2008 hanno contenuto norme integrative del decreto-legge n. 155 del 2008, senza però apportare modifiche testuali.

Quanto ai presupposti costituzionali per l'utilizzo dello strumento della delegazione d'urgenza, il preambolo del decreto-legge in esame fa riferimento alla « straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria » (senza ulteriori specificazioni rispetto ai motivi di necessità ed urgenza che hanno portato all'adozione di un nuovo decreto-legge mentre ancora risultava in corso di conversione un decreto-legge contenente un'altra disposi-

zione in materia, di contenuto analogo ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del provvedimento).

Come risulta dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge: « Preso atto dell'insussistenza di concrete prospettive per addivenire, in un tempo ragionevole, alla positiva definizione della procedura di cessione dei complessi aziendali afferenti ad Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e ad Alitalia Cityliner S.p.A. entrambe in amministrazione straordinaria, si ritiene necessario intervenire nuovamente mediante l'indizione di una nuova procedura di cessione, da espletare in tempi ragionevolmente brevi, adottando, altresì, le iniziative e gli interventi ritenuti necessari, al fine di massimizzare l'interesse dei potenziali acquirenti rispetto ai compendi aziendali oggetto di vendita. Rammenta, infatti, che l'avvio di tale nuova procedura, finalizzata all'individuazione di uno o più soggetti acquirenti dei complessi aziendali delle società Alitalia e Alitalia Cityliner, necessita del presente intervento normativo atteso che, in base al quadro ad oggi vigente, il termine ultimo per l'espletamento delle procedure « finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria » e, in particolare, « della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e alle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria » risulta fissato, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, alla data del 31 ottobre 2018 ».

Valgono inoltre le motivazioni che avevano portato alla previsione dell'abrogato articolo 54 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, con riferimento all'attribuzione del prestito pari a 400 milioni di euro, confermato dal presente decreto-legge, finalizzato a fare fronte alle esigenze gestionali della compagnia e per il quale si introduce anche la destinazione alla realizzazione per finanziare le iniziative e gli interventi di riorganizzazione ed efficientamento definiti e realizzati nell'ambito del piano integrativo di cui al comma 3.

In proposito ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 360 del 1996, sia pure con riferimento alla diversa ipotesi di reiterazione dei decreti-legge non convertiti, ha affermato che tale reiterazione è ammissibile nel solo caso in cui il nuovo decreto-legge risulta « fondato su autonomi (e, pur sempre, straordinari) motivi di necessità ed urgenza ».

Al riguardo, richiamando anche i pareri espressi dal Comitato per la legislazione nella seduta del 26 novembre 2008 sul disegno di legge C. 1936, di conversione del decreto-legge n. 162 del 2008 e dell'11 dicembre 2019 sul provvedimento in esame, segnala pertanto l'opportunità di approfondire – alla luce delle caratteristiche della decretazione d'urgenza come delineata dall'articolo 77 della Costituzione – le conseguenze dell'intreccio tra più provvedimenti d'urgenza sul lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari.

L'articolo 2 del decreto-legge disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala come l'intervento normativo, in quanto autorizza la concessione di un finanziamento di carattere temporaneo ad Alitalia – Società Aerea Italiana, S.p.A., può essere in via prevalente ricondotto al settore dell'ordinamento relativo al « sistema contabile dello Stato » che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, costituisce materia di legislazione esclusiva dello Stato.

Rilevano inoltre profili attinenti alla materia « tutela della concorrenza » (di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera e) della Costituzione) e alla materia « ordinamento civile » (di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione) anch'essi di esclusiva competenza statale.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 9*).

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 9 gennaio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

ALLEGATO 1

5-03344 Iezzi: Sulle minacce a esponenti della Lega in occasione della campagna elettorale in corso in Emilia Romagna.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, il 5 gennaio scorso, nei pressi dell'ingresso del Teatro dell'Antoniano di Bologna, dove il giorno successivo era in programma la manifestazione denominata « La Befana del poliziotto » organizzata dal Sindacato Autonomo di polizia (S.A.P.), personale della Polizia di Stato ha rinvenuto sui muri adiacenti il teatro alcune scritte minacciose e offensive nei confronti del segretario della Lega, Senatore Salvini, nonché dell'Onorevole Tonelli e del predetto sindacato. Dell'accaduto è stata informata l'Autorità Giudiziaria. Subito dopo l'intervento, la Questura ha chiesto al Comune di provvedere alla rimozione delle stesse scritte che tuttavia sono state ripulite dagli stessi organizzatori dell'evento.

La mattina dell'epifania, in concomitanza con la citata iniziativa, si è svolto un raduno a 200 metri dal Teatro, al quale hanno partecipato un centinaio di persone, attiviste di diverse associazioni impegnate a sostegno dei migranti, che hanno espresso il loro dissenso con cartelli e canti e balli al fine di contestare la presenza del Senatore Salvini. Dopo l'arrivo del Senatore Salvini due persone, posizionate sull'altro lato della strada, hanno espresso ad alta voce il loro dissenso, in modo non offensivo, asserendo di ritenere inopportuna la visita dell'esponente politico ad una festa dedicata ai bambini, allontanandosi dal posto dopo alcuni minuti.

Il personale in servizio di ordine pubblico, presente sul posto sin dalla prima mattina, ha assicurato il regolare svolgimento dell'iniziativa, che si è conclusa senza nessuna turbativa o problemi per l'ordine pubblico.

Dall'inizio della campagna elettorale per le elezioni regionali dell'Emilia Romagna si sono registrati altri episodi, concretizzati in scritte murali, manifesti o messaggi su social network, dal contenuto ingiurioso o minaccioso nei confronti del partito politico della Lega, per lo più riconducibili a componenti antagoniste ed anarchiche. Nei casi in cui sono emersi profili penalmente rilevanti, l'Autorità giudiziaria è stata debitamente informata da parte delle Forze di polizia e, laddove identificati, gli autori sono stati denunciati.

Invero, in relazione ai precedenti episodi, specificamente menzionati dagli interroganti, riferisco che a Ferrara, il 24 dicembre scorso, in occasione di una raccolta di firme organizzata dal partito politico della Lega, due giovani senza fissa dimora avrebbero insultato dei militanti del partito, provocando un alterco: su quanto accaduto sono in corso indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

Inoltre, con riferimento alla minaccia contro il Senatore Salvini tramite il social network Twitter, in occasione di un appuntamento elettorale a Cesenatico il 5 gennaio scorso, poi regolarmente svoltosi, informo che la Polizia di Stato sta svolgendo indagini per identificarne l'autore.

Gli episodi descritti richiamano l'attenzione sull'importanza che siano sempre garantiti, e in particolar modo in occasione delle competizioni elettorali, il diritto alla libera manifestazione del pensiero e il diritto di riunione, tutelati dalla nostra Costituzione.

Al riguardo non posso che ribadire quanto già affermato dal Ministro Lamor-

gese, nel corso di un *question time* alla Camera dei Deputati dello scorso dicembre, relativo ad un analogo episodio avvenuto sempre a Bologna, e cioè che il Ministero dell'interno è costantemente impegnato a garantire il pluralismo delle idee e il rispetto delle posizioni di ciascuno, principi fondanti di ogni democrazia costituzionale. Tale obiettivo è assicurato attraverso le molteplici attività ed iniziative che impegnano le articolazioni cen-

trali e periferiche del Ministero dell'interno nella gestione della complessa macchina elettorale.

Anche in relazione alla campagna elettorale in corso, sono stati, dunque, predisposti gli opportuni servizi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, volti a garantire il sereno svolgimento della competizione elettorale, ed in tale contesto assicuro che il livello di attenzione resta sempre elevato.

ALLEGATO 2

5-03345 Marco Di Maio: Sulle tecnologie utilizzate per l'acquisizione delle foto ai fini del rilascio della Carta d'identità elettronica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, l'Onorevole interrogante chiede quali iniziative – in linea con gli obiettivi di digitalizzazione e semplificazione della P.A. e con le soluzioni tecniche adottate in altri Paesi europei – il Governo intenda adottare al fine di migliorare l'attuale processo di acquisizione delle foto per la Carta d'identità elettronica, evitando i rischi legati alla contraffazione dei documenti e garantendo la veridicità dei dati che costituiscono gli elementi essenziali per il riconoscimento della persona.

Al riguardo evidenzio che, in attuazione della previsione dell'articolo 10 del decreto-legge del 19 giugno 2015, n. 78 (recante *Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali*), con decreto del Ministro dell'Interno in data 23 dicembre 2015 è stato regolato il processo di produzione della Carta di Identità Elettronica con l'installazione, presso i Comuni, di postazioni di lavoro dedicate alla ricezione e registrazione delle richieste di CIE dei cittadini, nonché il successivo inoltro dei dati al sito centrale dell'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato per la produzione e consegna delle carte emesse.

Ad oggi, tutti i Comuni sono dotati di postazioni per la registrazione delle richieste di rilascio della CIE e, complessivamente, risultano emesse oltre 13.500.000 CIE.

L'articolo 5 del richiamato decreto ministeriale stabilisce che per il rilascio della CIE il Comune effettua l'acquisizione, tra gli altri, del *dato biometrico primario* costituito dall'immagine del volto del richiedente e, nell'« Allegato B » del medesimo

decreto ministeriale, sono precisate le modalità – secondo la scelta del richiedente – per acquisire sia la fotografia cartacea che l'immagine digitale.

In base a tale previsione, i Comuni, dispongono ad oggi delle seguenti modalità:

1) digitalizzazione, a mezzo di una apparecchiatura in dotazione, di una fototessera cartacea consegnata dall'interessato allo sportello;

2) caricamento nel sistema di emissione di una fotografia in formato digitale, fornita dall'interessato nel rispetto dei parametri tecnici;

3) caricamento della fotografia digitale o scatto della foto sul sistema di prenotazione « Agenda CIE », nei Comuni che utilizzano tale sistema, contestualmente alla prenotazione dell'appuntamento da parte dell'interessato.

Oltre a tali modalità, nella prospettiva di accelerare le attività degli operatori comunali preposti al rilascio della CIE, nonché di velocizzare il servizio ai cittadini, è in corso di perfezionamento, da parte dell'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato – che ha realizzato e cura l'aggiornamento dell'infrastruttura della CIE – un'ulteriore modalità che consentirà, entro la prima metà del corrente anno, di caricare la fotografia su Agenda CIE (mediante invio di un *file* o scatto) per tutti i cittadini, sia che essi prenotino un appun-

tamento sia che decidano di recarsi direttamente presso lo sportello comunale per richiedere il rilascio della CIE.

In tale contesto, in linea con gli obiettivi di digitalizzazione e semplificazione della P.A., sarà resa disponibile, entro la

seconda metà del corrente anno una specifica interfaccia – realizzata dall’istituto Poligrafico Zecca dello Stato – che consentirà al cittadino l’invio telematico al comune interessato della fotografia rilevata da terzi.

ALLEGATO 3

5-03346 Ceccanti: Sulle misure per rafforzare il presidio delle Forze dell'ordine nel territorio del comune di Imola.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, in merito ai fatti avvenuti nel territorio del comune di Imola e richiamati nell'interrogazione, informo che, secondo quanto riferito dalla Questura di Bologna, nella tarda serata del 5 gennaio scorso un cittadino italiano, di 43 anni, si è presentato presso il Commissariato della Polizia di Stato di Imola, dichiarando di aver investito un cittadino di nazionalità marocchina.

Dagli accertamenti svolti dal citato Commissariato, è emerso che la vittima dell'omicidio era già stata aggredita la sera del 3 gennaio dall'indagato e dal fratello di quest'ultimo. L'aggressione è stata originata dal convincimento che nei giorni precedenti il figlio minore dell'indagato fosse stato vittima di una rapina, con sottrazione del proprio telefono cellulare, da parte del cittadino marocchino.

Considerate, altresì, le circostanze in cui l'investimento è avvenuto, il personale di polizia ha proceduto all'arresto dell'indagato per il reato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Al momento, sono in corso le attività peritali e gli accertamenti tecnico-investigativi disposti dall'Autorità Giudiziaria precedente.

Tanto in relazione al fatto richiamato.

Per quanto concerne la richiesta di rafforzare i presidi delle forze dell'ordine presenti sul territorio del comune di Imola, evidenzio che presso il locale Commissariato di Pubblica Sicurezza sono assegnate 56 unità della Polizia di Stato e 8 operatori dell'Amministrazione civile.

Il territorio è altresì presidiato dalla Compagnia Carabinieri di Imola, con il Nucleo operativo e radiomobile e le stazioni di Imola e Sesto Imolese, con una dotazione di 55 militari, nonché dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Imola, con 42 finanzieri.

Per quanto riguarda la Polizia di Stato, segnalo che, nella provincia di Bologna, nel corso del 2019 sono state assegnate 39 unità tra il personale appartenente ai ruoli dei sovrintendenti e degli assistenti ed agenti, ed ulteriori assegnazioni sono programmate per il prossimo mese di aprile, per ulteriori 24 unità.

Evidenzio, peraltro, che per quanto riguarda l'andamento della delittuosità nel Comune di Imola, i dati consolidati relativi al totale dei delitti commessi nei primi undici mesi del 2019 attestano una diminuzione, pari al 13,5 per cento, rispetto all'omologo periodo dell'anno precedente.

In particolare, un decremento significativo ha riguardato alcune tipologie di reati predatori, quali furti (-20 per cento) e rapine (-40 per cento).

Più in generale, uno degli obiettivi prioritari del Governo è quello di potenziare gli organici delle Forze di polizia e di incrementare i servizi di prevenzione e controllo del territorio e di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, come dimostrano, da ultimo, le assunzioni straordinarie disposte con il recentissimo decreto-legge 162/2019, per complessive 2.369 unità delle Forze di polizia.

ALLEGATO 4

5-03347 Sisto: Sulle iniziative per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico nei comuni di Fasano e di Locorotondo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, preliminarmente, evidenzio che il territorio della provincia di Brindisi è oggetto di costante attenzione da parte delle Forze dell'ordine, a causa della presenza di fenomeni criminosi, che trovano origine in un contesto spesso caratterizzato da larghe fasce di disagio sociale ed economico.

Nel centro storico del comune di Fasano, si sono verificati, negli ultimi mesi, alcuni episodi criminosi, tra i quali l'attentato incendiario che ha colpito il pub « *Ciporti* », suscitando allarme nella cittadinanza, anche in ragione del fatto che è l'ultimo di una serie di atti vandalici compiuti ai danni dell'imprenditore, titolare del citato pub e di un'altra attività a Torre Canne di Fasano.

La vicenda è stata esaminata nel corso di specifica riunione tecnica di coordinamento interforze presso la Prefettura di Brindisi, che ha visto la partecipazione del Sindaco di Fasano, al fine di individuare gli interventi necessari per potenziare i dispositivi di prevenzione e controllo del territorio, anche attraverso un più efficace raccordo operativo con la Polizia Municipale.

Le indagini sui singoli episodi, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, sono ancora in corso.

Nel contempo, è stata comunque attivata una misura tutoria, presso l'abitazione e le sedi dell'attività lavorativa del titolare.

È stato, altresì, intensificato il controllo sul territorio, concentrando l'azione finalizzata alla prevenzione del crimine in mirate aree della città di Fasano.

Sotto un profilo più generale, sono state definite linee di azione per il rafforzamento dei servizi coordinati per il controllo del territorio già in atto, con una intensificazione dell'azione di prevenzione generale anche con l'impiego di reparti speciali, assicurando la massima visibilità delle Forze dell'ordine.

In relazione al furto specificamente segnalato nell'interrogazione, avvenuto lo scorso 19 novembre 2019 presso l'istituto secondario di I grado « *Marconi-Oliva* » a Locorotondo (Bari), informo che le indagini sono attualmente in corso da parte dell'Arma dei Carabinieri.

L'attività di controllo sul territorio del Comune è supportata da personale del Comando provinciale dell'Arma che ha attivato uno specifico dispositivo, volto a sviluppare una mirata azione di prevenzione basata sull'adeguamento dell'azione di presidio e vigilanza, in relazione all'analisi degli eventi delittuosi.

Informo, altresì, che nel Comune è presente un impianto di videosorveglianza con 7 telecamere funzionanti a sistema remotizzato, presso la sede del Comando della Polizia Locale.

Allo scopo di rendere più incisiva l'azione di contrasto delle attività criminose, rafforzando la percezione della sicurezza da parte dei cittadini, l'Arma dei Carabinieri ha aumentato il numero delle pattuglie operanti, con l'incremento dei servizi di controllo del territorio.

L'azione delle Forze dell'ordine, nei citati comuni, ha consentito di ottenere, nei primi undici mesi del 2019, per quanto riguarda Fasano, un aumento dei delitti scoperti pari al 2,7 per cento, e delle

persone denunciate o arrestate pari al 22 per cento, rispetto all'omologo periodo del 2018; mentre, con riferimento a Locorotondo, si è registrato un incremento del 6 per cento dei delitti scoperti e del 7,4 per cento delle persone denunciate o arrestate nel medesimo periodo di riferimento.

Ribadisco, pertanto, il massimo impegno delle Autorità di pubblica sicurezza e delle Forze dell'ordine, che non mancheranno di adottare ogni opportuna misura atta a rendere ancora più efficaci i dispositivi di controllo del territorio già in atto.

Informo, altresì, che nella provincia di Bari, nel corso del 2019, sono state assegnate 43 unità di personale tra sovrintendenti, assistenti e agenti della Polizia di Stato, e sono state previste ulteriori assegnazioni per il prossimo mese di aprile, pari a 27 unità.

Nella provincia di Brindisi, nel 2019, sono state assegnate 37 unità tra sovrintendenti, assistenti e agenti della Polizia di Stato, con la previsione di ulteriori assegnazioni, per il prossimo mese di aprile, pari a 14 unità.

ALLEGATO 5

5-03348 Sabrina De Carlo: Sulle iniziative per garantire l'accoglienza diffusa dei migranti in Friuli Venezia Giulia e la chiusura di uno dei due centri coesistenti nella stessa struttura a Gradisca.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, per quanto riguarda la situazione di Gradisca d'Isonzo, nel compendio demaniale dell'ex caserma Ugo Polonio sono, al momento, operativi due centri, uno dedicato all'accoglienza dei richiedenti asilo, l'altro destinato a centro di trattenimento.

Come evidenziato nell'interrogazione, con il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, al fine di assicurare la più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, è stato previsto l'ampliamento della rete dei centri per il rimpatrio (CPR).

Ciò ha consentito, grazie anche ad un'apposita convenzione con il Ministero della Difesa, la realizzazione di lavori di ripristino della funzionalità del CPR di Gradisca d'Isonzo ed il miglioramento delle misure di sicurezza.

A conclusione degli interventi, si è provveduto ad assicurare un nuovo ed esclusivo accesso alla zona del CARA, con una netta separazione logistica tra le strutture del CARA e del CPR.

Tale accorgimento consente oggi di poter gestire le due attività in modo completamente autonomo e non interferente l'una con l'altra, anche in considerazione della diversa tipologia di servizi assicurati all'interno delle stesse strutture.

Alla data di ieri i migranti accolti nel CARA di Gradisca d'Isonzo risultano 120, a fronte di una capacità ricettiva di 202 posti, mentre nel CPR sono presenti 64 migranti su una capienza di 66 posti.

Nonostante il calo dei flussi migratori registrato nel corso degli anni 2018 e 2019, permane il fenomeno dei transiti terrestri provenienti dal confine del nord-est.

Ciò rende necessario assicurare la disponibilità, in ambito regionale, di posti per l'accoglienza dei migranti, nei confronti dei quali – ove ricorrano le circostanze di legge – può essere svolta la procedura di esame della domanda di asilo accelerata, introdotta dal decreto-legge n. 113 del 2018, da parte della competente Commissione territoriale di Trieste.

Un'eventuale chiusura del CARA non consentirebbe di gestire il fenomeno dell'accoglienza per i richiedenti la protezione internazionale in modo efficace, esponendo la provincia di Gorizia al rischio di non disporre di posti sufficienti per fronteggiare eventuali emergenze connesse ad una non improbabile ripresa dei flussi migratori nel territorio di confine.

Alla luce delle richiamate esigenze di accoglienza, un'eventuale chiusura della struttura del CARA potrà essere valutata nell'ipotesi in cui, mediante procedure di gara, la Prefettura di Gorizia individui soluzioni alternative efficaci sul territorio e comunque sufficienti a soddisfare le esigenze legate all'andamento dei flussi migratori terrestri.

Si conferma, inoltre, l'importanza strategica del CPR di Gradisca d'Isonzo, quale seconda struttura di trattenimento operativo nell'intera Italia settentrionale (dopo il CPR di Torino) e unica struttura per il contrasto dell'immigrazione irregolare del « nord-est ». Nell'anno 2019, infatti, nelle 4 province del Friuli Venezia Giulia sono stati emessi complessivamente 675 provvedimenti di espulsione.

In relazione al dato numerico, riportato nell'interrogazione, relativo agli stranieri irregolari rintracciati e riportato dalla stampa, evidenzio che lo stesso è stato fornito alla stampa dalla 4^a Zona di Polizia di frontiera e riguarda i cosiddetti «rintracci in ingresso sul territorio nazionale», effettuati dal predetto Ufficio in tutta l'area di competenza. Quest'ultima

ricomprende i confini del Friuli Venezia Giulia, del Veneto e del Trentino Alto Adige, con la Slovenia, l'Austria e la Svizzera, inclusi anche i porti e gli aeroporti del territorio coinvolto.

Il dato riguardante il solo confine del Friuli Venezia Giulia, invece, è di 3.568 stranieri irregolari rintracciati, in ingresso, nel corso del 2019.

ALLEGATO 6

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti. (C 1862 Governo).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1862, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003 »;

evidenziato come il Protocollo di cui si propone la ratifica rappresenti il primo strumento internazionale, legalmente vincolante, che obbliga le Parti a istituire inventari o registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti in aria e acqua di specifiche sostanze inquinanti provenienti dai principali settori produttivi e dagli stabilimenti industriali, al fine di monitorare le emissioni annue effettive e di

rendere più accessibili al pubblico le informazioni ambientali;

segnalato come il contenuto del Protocollo risulti in concreto già attuato in Italia e nel territorio dell'Unione europea;

rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento attenga alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 7

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti. (C. 1956 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1956, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009 »;

evidenziato come l'Accordo di cui si propone la ratifica si inserisca nel contesto generale di ampliamento della rete di accordi sulla promozione e protezione degli investimenti stipulati dall'Italia, con

particolare riferimento all'area geografica appartenente all'ex Unione Sovietica;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 8

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa. (C. 1999 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1999, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019 »;

evidenziato come l'Accordo di cui si propone la ratifica intenda fornire una cornice giuridica idonea all'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, al fine sia di consolidare le rispettive capacità difen-

sive, sia di indurre indiretti effetti positivi in alcuni settori produttivi e commerciali di entrambi i Paesi;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 9

DL 137/2019: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria. (C. 2284 Governo).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2284, di conversione del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria;

segnalata la rilevanza del provvedimento, il quale reca una serie di misure per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria, sostituendo la previsione del prestito di 400 milioni di euro per sei mesi, già contemplato dall'articolo 54 del decreto-legge n. 124 del 2019 (il cosiddetto « decreto fiscale »), destinato non più solo ad indifferibili esigenze gestionali, ma anche all'esecuzione del piano di iniziative ed interventi previsti nel successivo comma 3, modificando inoltre la disciplina attinente alla restituzione del prestito e apportando altresì innovazioni al programma della procedura di amministrazione straordinaria per il trasferimento dei complessi aziendali e ai poteri dell'organo commissariale;

rilevato come il comma 6 dell'articolo 1 disponga l'abrogazione del richiamato articolo 54 del citato decreto-legge n. 124 del 2019, ancora in corso di conversione al momento dell'emanazione del decreto-legge n. 137 del 2019, in esame, e preveda altresì che agli oneri relativi al predetto finanziamento si provveda a valere sulle

risorse stanziati ai sensi dello stesso articolo 54 del decreto-legge n. 124;

richiamato come la Corte costituzionale, nella sentenza n. 360 del 1996, sia pure con riferimento alla diversa ipotesi di reiterazione dei decreti-legge non convertiti, abbia affermato che tale reiterazione è ammissibile nel solo caso in cui il nuovo decreto-legge risulta « fondato su autonomi (e, pur sempre, straordinari) motivi di necessità ed urgenza »;

considerato in proposito che la relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge afferma che: « Preso atto dell'insussistenza di concrete prospettive per addivenire, in un tempo ragionevole, alla positiva definizione della procedura di cessione dei complessi aziendali afferenti ad Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e ad Alitalia Cityliner S.p.A. entrambe in amministrazione straordinaria, si ritiene necessario intervenire nuovamente mediante l'indizione di una nuova procedura di cessione, da espletare in tempi ragionevolmente brevi, adottando, altresì, le iniziative e gli interventi ritenuti necessari, al fine di massimizzare l'interesse dei potenziali acquirenti rispetto ai compendi aziendali oggetto di vendita. Si rammenta, infatti, che l'avvio di tale nuova procedura, finalizzata all'individuazione di uno o più soggetti acquirenti dei complessi aziendali delle società Alitalia e Alitalia Cityliner, necessita del presente intervento normativo atteso che, in base al quadro ad oggi vigente, il termine ultimo per l'espletamento delle procedure « finalizzate alla

definizione della procedura di amministrazione straordinaria » e, in particolare, « della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e alle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria » risulta fissato, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, alla data del 31 ottobre 2018 »;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come l'intervento normativo possa essere in via prevalente ricondotto al settore dell'ordinamento relativo al « sistema contabile dello Stato » che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, costituisce materia di legislazione esclusiva dello Stato;

segnalato come il provvedimento attinga inoltre alla materia « tutela della concorrenza » e alla materia « ordinamento civile » anch'esse attribuite all'esclusiva competenza legislativa statale, rispettivamente, dall'articolo 117, comma secondo, lettera e) e lettera l) della Costituzione,

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire – alla luce delle caratteristiche della decretazione d'urgenza, come delineata dall'articolo 77 della Costituzione – le conseguenze dell'intreccio tra più provvedimenti d'urgenza sul lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, quale definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003 (esame C. 1862 Governo – Rel. Giuliano). C. 1862 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009. C. 1956 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019. C. 1999 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. C. 1881 Governo e C. 2186 Costa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40
--	----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 gennaio 2020. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

La seduta comincia alle 14.20.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003 (esame C. 1862 Governo – Rel. Giuliano).

C. 1862 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Carla GIULIANO (M5S), *relatrice*, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009.

C. 1956 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Alessandro ZAN, *relatore*, propone di esprimere sul provvedimento in oggetto parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019.

C. 1999 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Devis DORI (M5S), *relatore*, propone di esprimere sul provvedimento in oggetto parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 gennaio 2020. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

La seduta comincia alle 14.25.

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

C. 1881 Governo e C. 2186 Costa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 dicembre 2019.

Carmelo MICELI (PD), *relatore*, nel ricordare come la Commissione abbia svolto sul provvedimento in oggetto un ampio ciclo di audizioni, ritiene che sullo stesso si possa svolgere un proficuo lavoro, condiviso anche dai colleghi dell'opposizione, per colmare i vuoti giuridici sulla materia e per fornire le risposte attese anche dal mondo dell'avvocatura. Ciò premesso, propone di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di legge del Governo C. 1881, sottolineando come nel corso dell'esame sarà possibile approvare delle proposte emendative tali da consentire l'adozione di un provvedimento importante e « incolore ».

Enrico COSTA (FI) ricorda che il suo gruppo parlamentare ha presentato la proposta di legge C. 2186 e evidenzia che la stessa si pone su un piano diverso ma non alternativo al disegno di legge del Governo C. 1881, proposto dal relatore come testo base per il prosieguo dei lavori. Rammenta che la proposta di legge C. 2186 è volta ad introdurre il principio della soccombenza anche per il processo penale. Sottolinea, infatti, che attualmente, al contrario di quanto avviene nel processo civile e in quello amministrativo, il pagamento delle spese di giustizia e delle spese legali sono a carico dell'imputato anche in caso di proscioglimento o di assoluzione con le formule ampiamente liberatorie. A suo avviso, invece, dovrebbe essere lo Stato, a certe condizioni, a farsi carico di tali spese. In proposito, evidenzia come anche le persone costrette a un giudizio senza una base probatoria, una volta assolte, siano costrette a sostenere le spese di giustizia. Rammenta che nel corso delle audizioni tutti i soggetti auditi si sono dichiarati favorevoli all'impostazione della proposta di legge C. 2186 e ritiene, pertanto, necessario che il provvedimento che la Commissione approverà si faccia carico di introdurre una norma in tal senso. Consapevole che una tale disposi-

zione necessita di una copertura finanziaria la cui individuazione potrebbe essere comunque difficile, chiede tuttavia al rappresentante del Governo di manifestare la disponibilità dell'Esecutivo ad introdurre, tramite l'accoglimento di una proposta emendativa, un principio generale di condivisione su tale argomento. Rammenta, inoltre, che nella passata legislatura presso l'altro ramo del Parlamento era stato presentato un disegno di legge di analogo tenore da parte di un senatore allora iscritto al gruppo del Movimento Cinque Stelle. Precisa, quindi, che, qualora non dovesse cogliere da parte del rappresentante del Governo un'apertura verso la direzione indicata, il suo gruppo, nel prenderne atto, ritirerebbe la proposta di legge C. 2186. Viceversa, ribadisce la volontà del suo gruppo a procedere in maniera condivisa, qualora lo stesso riscontrasse la disponibilità ad inserire nel provvedimento il principio di soccombenza anche per le spese di giustizia dei processi penali.

Franco VAZIO, *presidente*, prende atto che il rappresentante del Governo si ri-

serva di rispondere alla richiesta dell'onorevole Costa.

Enrico COSTA (FI) ribadisce l'intenzione del suo gruppo di ritirare la proposta di legge C. 2186, qualora la sua richiesta non fosse accolta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore, onorevole Miceli, di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di legge Governo C. 1881.

Franco VAZIO, *presidente*, propone, quindi, se non vi sono obiezioni, di fissare il termine per presentare proposte emendative al disegno di legge Governo C. 1881, adottato come testo base, alle ore 12 di giovedì 23 gennaio prossimo. Nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	42
5-03349 Tondo: Su alcuni atti relativi all'arruolamento e alle visite di sorveglianza	42
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	44
5-03351 Frusone: Sul futuro dell'aeroporto Girolamo Moscardini di Frosinone	42
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	45
5-03350 Tripodi: Sulla sicurezza dei soldati italiani impegnati in Iraq e nelle zone limitrofe ...	43
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	46
5-03352 Ferrari: Sulla sicurezza dei soldati italiani impegnati in Iraq e nelle zone limitrofe ...	43
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	47

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 9 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è assicurata anche tramite la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-03349 Tondo: Su alcuni atti relativi all'arruolamento e alle visite di sorveglianza.

Renzo TONDO (M-NI-USEI-C !-AC) illustra la sua interrogazione.

Il sottosegretario Angelo TOFALO vi risponde nei termini riportati (*vedi allegato 1*).

Renzo TONDO (M-NI-USEI-C !-AC), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la dettagliata risposta, prende atto delle ulteriori informazioni fornite rispetto all'interrogazione n. 5-03086 del 7 novembre scorso. Auspica, quindi, che il dicastero della Difesa voglia tempestivamente trasmettere ai genitori del militare interessato tutta la documentazione necessaria.

5-03351 Frusone: Sul futuro dell'aeroporto Girolamo Moscardini di Frosinone.

Luca FRUSONE (M5S) illustra la sua interrogazione, sottolineando l'importanza strategica del reparto addestrativo dell'Aeronautica militare basato presso l'aeroporto Girolamo Moscardini di Frosinone.

Il sottosegretario Angelo TOFALO vi risponde nei termini riportati (*vedi allegato 2*),

Luca FRUSONE (M5S) comprende l'utilità dei progetti di razionalizzazione delle Forze armate che la Difesa sta portando avanti negli ultimi tempi e prende atto delle informazioni fornite riguardo alla costituzione di una Scuola di volo interforze a Viterbo. Considerato, tuttavia, che sono tuttora in fase di valutazione i provvedimenti di revisione della Scuola volo elicotteri di Frosinone, si riserva di presentare ulteriori atti di sindacato ispettivo.

5-03350 Tripodi: Sulla sicurezza dei soldati italiani impegnati in Iraq e nelle zone limitrofe.

Maria TRIPODI (FI) illustra la sua interrogazione.

Il sottosegretario Angelo TOFALO vi risponde nei termini riportati (*vedi allegato 3*).

Maria TRIPODI (FI) si dichiara soddisfatta della risposta che ha dato rassicurazioni sulla tutela della sicurezza del contingente militare impegnato nelle missioni in Iraq e auspica che quanto riferito possa effettivamente garantire l'incolumità

del personale militare italiano impiegato nei citati teatri operativi.

5-03352 Ferrari: Sulla sicurezza dei soldati italiani impegnati in Iraq e nelle zone limitrofe.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) illustra la sua interrogazione evidenziando come, rispetto alla precedente, siano considerati anche i contingenti impegnati in Libano e in Afghanistan.

Il sottosegretario Angelo TOFALO vi risponde nei termini riportati (*vedi allegato 4*).

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) si dichiara, a sua volta, soddisfatto della risposta rilevando come sia interesse di tutti assicurare condizioni operative di sicurezza ai nostri militari impegnati nelle missioni all'estero. Attende, quindi, di poter capire direttamente dalle comunicazioni che il Ministro della difesa renderà alle Commissioni delle due Camere quali saranno le azioni messe in campo per tutelare la sicurezza dei nostri militari inviati nei teatri operativi dell'Asia e del Medio Oriente.

Gianluca RIZZO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-03349 Tondo: Su alcuni atti relativi all'arruolamento e alle visite di sorveglianza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Governo, in sede di risposta all'interrogazione n. 5-03086 richiamata dagli Onorevoli proponenti, nella seduta del 7 novembre 2019 presso questa Commissione, consapevole dell'importanza di acquisire le informazioni richieste, ha assicurato un fattivo interessamento sull'evolvere della vicenda, anche al fine di avere aggiornamenti sull'eventuale dissequestro della documentazione sanitaria a suo tempo disposta dall'Autorità Giudiziaria.

Di fatto, a seguito di specifico interessamento degli Uffici di Gabinetto del Ministro della difesa, il Procuratore Aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine ha disposto, in pari data, la restituzione di tutta la documentazione sanitaria a beneficio delle strutture sanitarie ove era stata a suo tempo sequestrata.

Il 19 novembre 2019, in esecuzione del decreto di dissequestro, il Comandante della Stazione Carabinieri di Ancona ha proceduto alla restituzione, presso gli Uffici del Centro Documentale (ex Distretto Militare) di Ancona, della documentazione sanitaria presente nel fascicolo personale del giovane militare, ovvero:

fascicolo fisio-psico-addestrativo – Mod.SA/10; cartella esami specialistici contenente test psicologici e cartella esami specialistici contenente esame radiografico, spirometria e visus, nonché elettrocardiogramma;

busta relativa al test psicologico effettuato in data 16 dicembre 2003;

foglio di proposta rassegna del Centro Militare di Medicina Legale di Chieti rilasciato in data 06 dicembre 2004;

Libretto sanitario di Rinaldelli Francesco della Brigata Alpina Julia – 8° Reggimento Alpini;

Verbale, datato 12 dicembre 2006, del Centro Militare di Medicina Legale di Chieti – Commissione Medica Ospedaliera, di non idoneità al servizio militare.

Inoltre, in data 18 dicembre 2019, personale della Stazione Carabinieri di Venzone La Carnia ha provveduto a restituire all'8° reggimento alpini, la seguente documentazione:

documentazione sanitaria rilasciata dal Pronto Soccorso dell'Ospedale Umberto I di Mestre, datata 1° novembre 2004;

prescrizione sanitaria del dott. Palatini dell'11 novembre 2004;

foglio di licenza del Centro Militare di Medicina Legale di Chieti, datata 6 dicembre 2004;

registro vaccinazioni 2° blocco 2004 dell'8° reggimento alpini;

comunicazione dell'infermeria dell'8° reggimento alpini riportante le vaccinazioni effettuate, datata 14 gennaio 2011.

In conclusione, l'interessamento del Dicastero ha consentito che la richiamata documentazione venisse resa nuovamente disponibile dall'Autorità Giudiziaria.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-03351 Frusone: Sul futuro dell'aeroporto Girolamo Moscardini di Frosinone.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Lo sviluppo di una Scuola Elicotteri congiunta (Aeronautica Militare ed Esercito Italiano), a connotazione interforze, è un progetto promosso e supervisionato dallo Stato Maggiore Difesa nel quadro della razionalizzazione e valorizzazione delle sinergie del comparto elicotteri.

L'iniziativa è stata formalizzata con la firma di una « Lettera di Intenti per la costituzione di una Scuola di Volo Interforze » tra i Capi di Stato Maggiore delle due Forze Armate, al fine di dare avvio alle conseguenti analisi di dettaglio nello sviluppo della progettualità.

In linea con i principi di razionalizzazione delle risorse ed efficientamento di mezzi e infrastrutture propri della legge n. 244 del 2012, il progetto intende accorpate funzioni addestrative omogenee, attualmente svolte su diversi Enti della Difesa, confluendo su un'unica struttura.

L'obiettivo finale è quello di garantire le esigenze formative attraverso un programma addestrativo condiviso e l'impiego di un aeromobile comune, eliminando le duplicazioni, comprimendo gli oneri legati alla formazione e all'addestramento dei piloti e valorizzando, nel contempo, le *expertise* delle diverse Forze Armate nel settore, per dotare il Paese di uno strumento militare sempre più integrato ed efficace.

Secondo quanto stabilito dalla Lettera d'intenti, l'implementazione dell'impresa si basa su due fasi, che prevedono l'avvio della collaborazione tra A.M. e E.I. presso l'attuale sede del 72° Stormo di Frosinone e la successiva realizzazione di una struttura rispondente ad un'offerta formativa a livello interforze, interministeriale e internazionale sul sedime aeroportuale di Viterbo.

In tale ottica, sono stati eseguiti approfondimenti in merito agli aspetti di natura ordinativa, capacitiva, logistica, infrastrutturale e formativa/addestrativa legati alla realizzazione dell'istituto in argomento, ad un possibile posizionamento delle infrastrutture necessarie alla nuova struttura addestrativa presso il sedime di Viterbo, comprensiva della realizzazione, sullo stesso sedime, di un centro di simulazione interforze deputato alla formazione avanzata dei piloti e funzionale alla condotta di missioni operative in scenari complessi (*Rotary Wing Mission Training Centre*).

Per quanto riguarda, invece, il futuro dell'Aeroporto « Girolamo Moscardini » di Frosinone, si rappresenta che il complesso dei provvedimenti sottesi e discendenti dalla revisione della « Pianta Territoriale Aeronautica Militare » è tuttora in fase di valutazione e sarà oggetto di un'attenta campagna di informazione tesa a divulgare modalità, tempi e finalità di tutta l'eventuale trasformazione attesa.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-03350 Tripodi: Sulla sicurezza dei soldati italiani impegnati in Iraq e nelle zone limitrofe.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come ha correttamente rappresentato l'interrogante, a seguito dell'uccisione del generale Soleimani è stato immediatamente disposto, da parte della Difesa, un innalzamento delle misure di sicurezza – personali, nelle infrastrutture e nei movimenti – e di controllo, in tutte le aree nelle quali operano i contingenti italiani.

A fattor comune, sono state aumentate le misure di *force protection* all'interno di tutte le installazioni militari italiane in teatro Medio-Orientale ed in Afghanistan.

Per quanto attiene, in particolare, alla missione in Iraq, oltre all'elevazione delle misure di *force protection*, il personale impiegato nella Base cosiddetta « Union 3 » a Baghdad è stato temporaneamente riposizionato in altre basi all'interno dell'Area d'Operazioni.

Inoltre, l'attività di addestramento esterna è stata sospesa fino a nuova disposizione.

Tali misure riflettono la continua, totale e concreta attenzione alla situazione sul terreno, nell'ottica di mantenere il livello di protezione improntato alla massima efficacia.

Anche nella specifica circostanza degli attacchi missilistici della notte tra il 7 e l'8 gennaio in Iraq – senza conseguenze per i nostri militari – sono state messe in atto tutte le procedure di contingenza tese alla salvaguardia della sicurezza del contingente dislocato nell'area.

Inoltre, il Ministro ha immediatamente contattato il Comandante del contingente italiano per constatare di persona lo stato della situazione, ricevendo rassicurazioni sull'incolumità dei nostri militari – ai quali ha manifestato la più stretta vicinanza sua personale e di tutte le Istituzioni – e sulla messa in atto di tutte le predisposizioni di sicurezza, che resta la priorità assoluta della Difesa.

In tale ottica, il Dicastero segue costantemente gli sviluppi della situazione, e il Ministro in prima persona resta in contatto sia con il Comandante del contingente italiano in Iraq, sia con il ministro della Difesa iracheno, Al Shammari, il quale in un recente colloquio ha avuto modo di esprimere l'apprezzamento suo e del popolo iracheno per l'opera sino ad ora svolta dai militari italiani per l'addestramento delle forze di sicurezza di quel Paese.

Nel medesimo contesto, va collocato il colloquio che il nostro Ministro della Difesa ha recentemente avuto con il proprio omologo statunitense, Mark Esper, nell'ambito del quale il vertice del Dicastero ha voluto richiamare l'attenzione sulla necessità di un coordinamento efficace e tempestivo tra i *partner* più impegnati della Coalizione, e sulla necessità di agire con moderazione e prudenza, con un approccio flessibile e coordinato anche per preservare i risultati sinora conseguiti nella lotta al Daesh.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-03352 Ferrari: Sulla sicurezza dei soldati italiani impegnati in Iraq e nelle zone limitrofe.**TESTO DELLA RISPOSTA**

A seguito dell'attacco che ha portato all'uccisione del generale Soleimani, la Difesa ha immediatamente sancito un innalzamento delle misure di sicurezza e di controllo in tutte le aree che vedono impegnati i nostri militari.

Fondamentale criterio ispiratore di tali misure è stato ed è quello di assicurare il massimo livello di protezione possibile per le nostre forze.

Tali misure, aggiungo, hanno avuto un *focus* specifico sul Libano e sull'Afghanistan, oltre che, ovviamente, sullo stesso Iraq.

In particolare, in Libano – fermo restando che il livello di minaccia non è mutato e che le Nazioni Unite non hanno impartito limitazioni o, comunque, provvedimenti aggiuntivi – il personale ha ricevuto disposizioni di incrementare il proprio livello di attenzione durante l'esecuzione delle attività.

In Afghanistan, su disposizione della NATO, le attività di addestramento esterne

sono state temporaneamente sospese. Inoltre sono state aumentate le predisposizioni di *force protection* all'interno delle installazioni.

Quanto all'Iraq, sono state innalzate le misure di *force protection* ed il personale impiegato nella Base cosiddetta « Union 3 » a Baghdad è stato temporaneamente riposizionato in altre basi all'interno dell'Area d'Operazioni. Inoltre, l'attività di addestramento esterna è stata sospesa fino a nuova disposizione.

Onorevoli colleghi, come oramai noto, gli attacchi missilistici della notte tra il 7 e l'8 gennaio non hanno comportato conseguenze per soldati italiani.

Anche in quella circostanza sono state, comunque, messe in atto tutte le procedure di contingenza tese alla salvaguardia della sicurezza del contingente, che rimane una priorità assoluta della Difesa, in Iraq come ovunque.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; <i>b)</i> Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; <i>c)</i> Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016. C. 1941 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	49
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019. C. 1962 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>) .	51
Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. C. 1862 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019. C. 1999 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	53
DL 137/2019: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria. C. 2284 Governo (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	56
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dalla Rappresentante del Governo</i>)	60
Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana. Nuovo testo C. 1682 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	58
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia. Atto n. 120 (Rilievi alle Commissioni II e XI) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	58
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera. Atto n. 138 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	59

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.35.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: *a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016.*

C. 1941 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Anna MADIA (PD), *relatrice*, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 22 ottobre 2019 ai fini dell'espressione del parere alla Commissione di merito, in tale occasione deliberando un parere favorevole con una condizione di natura essenzialmente formale, volta ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e diretta a precisare il carattere annuo di tutti gli oneri previsti a regime, con decorrenza dal 2019.

Evidenzia infatti che il provvedimento in esame dispone, all'articolo 3, comma 1, che agli oneri derivanti dall'attuazione dei tre Trattati oggetto di ratifica – che ammontano complessivamente a 200.052 euro a decorrere dal 2019 e sono configurati in parte come previsione di spesa relativi alle spese di missione (oneri valutati), in parte come limite di spesa (oneri autorizzati) – si provveda mediante corrispondente ridu-

zione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021.

Ricorda quindi che con la successiva presentazione del disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022, avvenuta in data 2 novembre 2019, come da prassi consolidata, sono stati revocati tutti i pareri resi dalla Commissione bilancio prima della predetta data, ivi incluso quello relativo al provvedimento in esame, sui progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate in anni successivi all'esercizio in corso – il cui *iter* nelle Commissioni di merito non fosse stato ancora concluso – al fine di verificarne la compatibilità con le previsioni contenute nel citato disegno di legge di bilancio.

Ciò posto, segnala che la Commissione bilancio è quindi ora chiamata a valutare nuovamente il provvedimento medesimo alla luce delle effettive disponibilità dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come determinato dalla legge di bilancio per il triennio 2020-2022.

In relazione a tale specifico aspetto, evidenzia pertanto che, alla luce del nuovo quadro di finanza pubblica risultante dalla legge di bilancio per il 2020, il predetto accantonamento presenta le necessarie disponibilità.

Tanto chiarito, rileva tuttavia la necessità, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2019 e dei tempi occorrenti all'approvazione parlamentare del provvedimento, di posticipare la decorrenza degli oneri derivanti dall'attuazione dei tre Trattati oggetto di ratifica a far data dall'anno 2020, conseguentemente adeguando anche la relativa clausola di copertura finanziaria, ferma restando la necessità di precisare il carattere annuo degli oneri a regime di cui si è detto in precedenza. Segnala infine che su tali aspetti appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2019 e dei tempi occorrenti all'approvazione parlamentare del provvedimento, concorda sulla necessità di posticipare la decorrenza degli oneri derivanti dall'attuazione dei tre Trattati oggetto di ratifica a far data dall'anno 2020 e di adeguare conseguentemente la clausola di copertura finanziaria, facendo riferimento al nuovo triennio 2020-2022, ferma restando l'esigenza di precisare il carattere annuo degli oneri a regime.

Maria Anna MADIA (PD), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1941 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: *a)* Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; *b)* Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; *c)* Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nella seduta del 22 ottobre 2019, alla luce dei quali la Commissione bilancio ha espresso il proprio parere sul provvedimento in oggetto;

considerato che, con la presentazione del disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022 avvenuta in data 2 novembre 2019, come da prassi consolidata, sono stati revocati tutti i pareri resi dalla Commissione bilancio prima della predetta data, ivi incluso quello relativo al provvedimento in esame, sui progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate in anni successivi all'esercizio in corso – il cui iter nelle Commissioni di merito non fosse stato ancora concluso – al fine di verifi-

carne la compatibilità con le previsioni contenute nel citato disegno di legge di bilancio;

rilevata la necessità, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2019 e dei tempi occorrenti all'approvazione parlamentare del provvedimento, di posticipare la decorrenza degli oneri derivanti dall'attuazione dei tre Trattati oggetto di ratifica a far data dall'anno 2020 e di adeguare conseguentemente la clausola di copertura finanziaria, facendo riferimento al nuovo triennio 2020-2022, ferma restando l'esigenza di precisare il carattere annuo degli oneri previsti a regime,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: euro 30.261 aggiungere la seguente: annui;

dopo le parole: euro 4.000 aggiungere la seguente: annui;

dopo le parole: euro 124.330 aggiungere la seguente: annui;

dopo le parole: euro 17.200 aggiungere la seguente: annui;

dopo le parole: euro 20.261 aggiungere la seguente: annui;

dopo le parole: euro 4.000 aggiungere la seguente: annui;

sostituire, ovunque ricorrono, le parole: a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2020;

sostituire le parole: bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali »

della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 *con le seguenti*: bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020».

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019.

C. 1962 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio BORGHI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 29 ottobre 2019 ai fini dell'espressione del parere alla Commissione di merito, in tale occasione deliberando un parere favorevole con una condizione di natura essenzialmente formale, volta ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e diretta a qualificare gli oneri derivanti dalla Convenzione oggetto di ratifica in termini di minori entrate, quali risultanti dalla relazione tecnica.

Evidenzia infatti che il provvedimento in esame dispone, all'articolo 3, comma 1, che agli oneri derivanti dall'attuazione della citata Convenzione – valutati in

67.000 euro a decorrere dal 2020 – si provveda mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021.

Ricorda quindi che con la successiva presentazione del disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022 avvenuta in data 2 novembre 2019, come da prassi consolidata, sono stati revocati tutti i pareri resi dalla Commissione bilancio prima della predetta data, ivi incluso quello relativo al provvedimento in esame, sui progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate in anni successivi all'esercizio in corso – il cui *iter* nelle Commissioni di merito non fosse stato ancora concluso – al fine di verificarne la compatibilità con le previsioni contenute nel citato disegno di legge di bilancio.

Ciò posto, segnala che la Commissione bilancio è quindi ora chiamata a valutare nuovamente il provvedimento medesimo alla luce delle effettive disponibilità dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come determinato dalla legge di bilancio per il triennio 2020-2022.

In relazione a tale specifico aspetto, evidenzia pertanto che, alla luce del nuovo quadro di finanza pubblica risultante dalla legge di bilancio per il 2020, il predetto accantonamento presenta le necessarie disponibilità.

Tanto chiarito, rileva tuttavia la necessità, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2019 e del fatto che lo scambio degli strumenti di ratifica tra le Parti contraenti avverrà presumibilmente nel corso del 2020, di posticipare all'esercizio successivo al 2020 – come si evince dalla relazione tecnica – la decorrenza degli oneri derivanti dall'attuazione della Convenzione, conseguentemente adeguando anche la relativa clausola di copertura finanziaria, ferma restando l'esigenza di precisare che gli oneri

di cui trattasi sono costituiti da minori entrate, come detto in precedenza. Segnala infine che su tale punto appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2019 e dei tempi occorrenti all'approvazione parlamentare del provvedimento, concorda sulla necessità di posticipare la decorrenza degli oneri derivanti dall'attuazione della Convenzione oggetto di ratifica a far data dall'anno 2020 e di adeguare conseguentemente la clausola di copertura finanziaria, facendo riferimento al nuovo triennio 2020-2022, ferma restando l'esigenza di precisare che i medesimi oneri sono costituiti da minori entrate.

Claudio BORGHI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1962 Governo, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nella seduta del 29 ottobre 2019, alla luce dei quali la Commissione bilancio ha espresso il proprio parere sul provvedimento in oggetto;

considerato che, con la successiva presentazione del disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022 avvenuta in data 2 novembre 2019, come da prassi consolidata, sono stati revocati tutti i pareri resi dalla Commissione bilancio prima della predetta data, ivi incluso quello relativo al provvedimento in esame, sui progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate in anni successivi all'esercizio in corso – il

cui iter nelle Commissioni di merito non fosse stato ancora concluso – al fine di verificarne la compatibilità con le previsioni contenute nel citato disegno di legge di bilancio;

rilevato che, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2019 e del fatto che lo scambio degli strumenti di ratifica tra le Parti contraenti avverrà presumibilmente nel corso del 2020, appare necessario posticipare all'esercizio successivo al 2020 la decorrenza degli oneri derivanti dall'attuazione della Convenzione in oggetto, adeguando la relativa clausola di copertura finanziaria, facendo riferimento al nuovo triennio 2020-2022, ferma restando l'esigenza di precisare che i medesimi oneri sono costituiti da minori entrate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge, valutate in euro 67.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2021 e 2022, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.

C. 1862 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, ricorda che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, reca la Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.

In merito ai profili di quantificazione, prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, secondo la quale: il Protocollo è già applicato in ambito nazionale, senza alcuna incidenza sulle attività correntemente svolte a legislazione vigente dalle competenti amministrazioni, con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, previste dall'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2011; la partecipazione alle attività connesse alla Riunione delle Parti (MOP), prevista dall'articolo 17 del Protocollo, non comporta nuovi o maggiori oneri, considerato che alle riunioni riguardanti l'attuazione del regolamento (CE) n. 166/2006 nell'UE partecipa l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con proprio personale e con oneri a proprio carico; la raccolta delle comunicazioni annuali ai sensi dell'articolo 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 157, la gestione del flusso dei dati e la preparazione dei dati per la comunicazione nei formati previsti dalla Commissione europea, sono comprese nelle attività che l'ISPRA già svolge a legislazione vigente.

Alla luce delle predette indicazioni, non ha pertanto osservazioni da formulare, nel presupposto della congruità delle risorse sopra indicate a far fronte alle attività previste dal provvedimento in esame. In proposito ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

La sottosegretaria Laura CASTELLI assicura che le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente risultano congrue ai fini dello svolgimento delle attività previste dal provvedimento in esame.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1862 Governo, recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente risultano congrue ai fini dello svolgimento delle attività previste dal provvedimento in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019.

C. 1999 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Teresa MANZO (M5S), *relatrice*, ricorda che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dall'Accordo vengono indicati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in misura pari ad euro 5.304 ad anni alterni a decorrere dal 2019. Rileva che tali oneri sono riferiti alle spese di missione relative all'invio in Etiopia di una delegazione di due ufficiali – uno qualificato dalla relazione tecnica come dirigente militare e l'altro come tenente colonnello/maggiore – per partecipare agli incontri periodici che, in base all'articolo 4, paragrafo 1, dell'Accordo si terranno, una volta l'anno, alternativamente in Italia e in Etiopia.

Al riguardo ritiene opportuno acquisire un chiarimento in merito alla natura del suddetto onere che secondo il tenore della disposizione finanziaria sembrerebbe configurarsi come limite massimo di spesa e, pertanto, come onere autorizzato laddove, essendo lo stesso riferito a spese di missione, sulla base della prassi finora seguita con riguardo a disegni di legge di ratifica di analogo contenuto, andrebbe configurato quale onere valutato. Non ha osservazioni da formulare in merito alle modalità di computo della diaria dovuta agli ufficiali inviati in missione evidenziate dalla relazione tecnica.

Con riferimento alle riunioni di cooperazione che si svolgeranno in Italia e alle attività di cooperazione previste dall'articolo 4 dell'Accordo, prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, circa la loro non onerosità.

Prende atto, altresì, di quanto evidenziato dalla relazione tecnica in merito all'articolo 8 dell'Accordo, circa la natura meramente eventuale degli oneri correlati al risarcimento dei danni derivanti dalle

attività di cooperazione. In particolare, in base a quanto espressamente previsto dall'articolo 4, comma 2, del disegno di legge di ratifica, e in base a quanto precisato dalla relazione tecnica, a tali eventuali fattispecie dannose, e ai conseguenti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fa presente che si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Non ha osservazioni da formulare, infine, con riguardo ai trattamenti medici d'urgenza, di cui all'articolo 6, paragrafo 2, in favore del personale militare della Parte inviante, posto che, come precisato dalla relazione tecnica, questi saranno assicurati a condizione che la medesima Parte ne sostenga le spese. Per quanto attiene al profilo dell'imputazione temporale degli oneri, rinvia alla successiva parte, relativa ai profili di copertura finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 provvede alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 4.1, dell'Accordo oggetto di ratifica, quantificato in 5.304 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità.

Al riguardo, segnala preliminarmente che l'onere derivante dall'attuazione del citato articolo 4, comma 4.1, si riferisce alle spese per lo svolgimento di visite reciproche e scambio di esperienze, che comporteranno l'invio in Etiopia, ad anni alterni, di rappresentanti italiani. Segnala che detto onere, in considerazione della sua natura di spesa di missione, non appare delimitabile nell'ambito di un limite massimo di spesa e dovrebbe più opportunamente essere espresso in termini meramente previsionali, analogamente a quanto accaduto per altri provvedimenti, riformulando il comma 1 dell'articolo 3, nel senso di indicare che si tratta di un onere « valutato in », anziché « pari a »,

come attualmente previsto dal testo in esame. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Inoltre, tenuto conto che la disposizione in commento fa riferimento, quale anno iniziale di insorgenza dell'onere, all'esercizio finanziario 2019, oramai concluso, e dei tempi occorrenti per la conclusione dell'*iter* legislativo e per la conseguente entrata in vigore del provvedimento in esame, appare necessario, a suo avviso, posporre la decorrenza dell'onere medesimo all'anno 2020, adeguando contestualmente la relativa copertura finanziaria, nel presupposto che il primo invio in Etiopia di rappresentanti italiani avvenga in tale anno. Anche su quest'ultimo aspetto ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Fa presente che il comma 1 dell'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria relativa all'attuazione delle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione dell'articolo 4, comma 4.1, dell'Accordo medesimo, alla cui copertura si provvede ai sensi del precedente articolo 3. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, al pari del comma 2 dell'articolo in commento, atteso che – secondo quanto ivi previsto – agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione di talune specifiche disposizioni dell'Accordo oggetto di ratifica, di carattere meramente eventuale, si provvederà tramite apposito provvedimento legislativo.

La sottosegretaria Laura CASTELLI conferma la necessità di configurare – all'articolo 3 – gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo oggetto di ratifica in termini di previsioni di spesa, essendo gli oneri medesimi riferibili a spese di missione, come tali non delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa.

Inoltre, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2019 e dei tempi occorrenti per la conclusione dell'*iter* legislativo e per la conseguente entrata in vigore del provvedimento in esame, conferma la necessità di posporre la decorrenza dell'onere medesimo a decorrere dall'anno 2020, adeguando contestualmente la relativa clausola di copertu-

ra finanziaria, fermo restando che il primo invio in Etiopia di rappresentanti italiani, nell'ambito delle attività di cooperazione militare da svolgersi alternativamente nei due Paesi contraenti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4.1, dell'Accordo medesimo, avrà luogo nel 2020.

Teresa MANZO (M5S), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1999 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'articolo 3, appare necessario configurare gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo oggetto di ratifica in termini di previsioni di spesa, essendo gli oneri medesimi riferibili a spese di missione, come tali non delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa;

in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2019 e dei tempi occorrenti per la conclusione dell'*iter* legislativo e per la conseguente entrata in vigore del provvedimento in esame, appare necessario posporre la decorrenza dell'onere medesimo a decorrere dall'anno 2020, adeguando contestualmente la relativa clausola di copertura finanziaria, fermo restando che il primo invio in Etiopia di rappresentanti italiani, nell'ambito delle attività di cooperazione militare da svolgersi alternativamente nei due Paesi contraenti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4.1, dell'Accordo medesimo, avrà luogo nel 2020,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: pari a euro 5.304 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 con le seguenti: valutati in euro 5.304 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 137/2019: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria.

C. 2284 Governo.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, osserva che il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A.

e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria.

Rammenta che disposizioni analoghe a quelle in esame sono contenute nell'articolo 54 del decreto-legge n. 124 del 2019, che ha previsto la concessione nell'anno 2019 di un finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni di euro, della durata di sei mesi, in favore dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia – Società Aerea Italiana – S.p.A. in amministrazione straordinaria ed alle altre società del medesimo gruppo. Tale articolo, per evitare sovrapposizioni sul piano normativo, viene abrogato dall'articolo 1, comma 6, del provvedimento in esame.

Evidenzia che il provvedimento è corredato di una relazione tecnica, cui non è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

In relazione all'articolo 1, che reca misure in favore di Alitalia, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che le norme comportano oneri per 400 milioni di euro nell'anno 2019, indicati dal prospetto riepilogativo riferito all'articolo 54 del decreto-legge n. 124 del 2019 – oggetto di abrogazione – come maggiori spese in conto capitale, con impatto soltanto sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno.

Con riferimento all'indebitamento netto, la norma e la relazione tecnica non individuano effetti; la relazione tecnica precisa infatti che l'operazione è qualificabile – nel sistema contabile UE – come «operazione finanziaria», in quanto tale non rilevante ai fini del saldo.

Ricorda che, sulla base delle stesse motivazioni, i provvedimenti che hanno previsto i prestiti del 2017 e del 2018 e quelli che sono intervenuti sulla tempistica della relativa restituzione non hanno stimato un impatto dei medesimi interventi in termini di indebitamento netto, proprio in ragione della qualificazione del prestito come operazione finanziaria.

Successivamente tuttavia, in considerazione del mancato rimborso dei predetti prestiti e della successiva copertura in termini di fabbisogno dell'intero importo erogato con il decreto-legge n. 34 del 2019 – per un totale di 900 milioni di euro –

il DEF e la NADEF 2019 « in ottemperanza a quanto richiesto sia dalla normativa interna, sia dalla *governance* europea » hanno elencato tra le misure *una tantum* e con effetti temporanei – indicate come « *one-off* » – che hanno inciso sull’indebitamento netto nel triennio 2016-2018, anche la « riclassificazione del prestito Alitalia » corrisposto in due *tranche* di 600 milioni nel 2017 e 300 milioni di 2018.

Alla luce di quanto sopra esposto, ritiene che andrebbe acquisita la valutazione del Governo riguardo alla prudenzialità della mancata copertura degli effetti della norma in termini di indebitamento netto, in relazione alla configurazione dell’intervento come operazione finanziaria.

Inoltre, la relazione tecnica afferma che l’effetto finanziario della disposizione risulta di pari impatto in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno: alla relativa copertura si provvede, ai sensi del comma 6, a valere sulle risorse stanziare dall’articolo 54 del decreto-legge n. 124 del 2019, che viene contestualmente abrogato. Ai fini dell’allineamento temporale tra oneri e risorse utilizzate a fini di copertura, considera utile una conferma dell’avvenuta erogazione del prestito entro l’esercizio 2019 come previsto dal comma 1 dell’articolo in esame. Rileva in proposito che la durata del finanziamento è stabilita in sei mesi, ma manca un’espressa indicazione della data di decorrenza di tale termine.

In merito al comma 5, osserva che, per effetto delle modifiche apportate al comma 4 dell’articolo 37 del decreto-legge n. 34 del 2019, viene meno l’espressa previsione di un termine per il versamento all’entrata del bilancio dello Stato degli interessi, già fissato in sessanta giorni dalla data del decreto di autorizzazione alla cessione dei complessi aziendali, provvedimento non più intervenuto nei termini indicati dallo stesso decreto-legge n. 34. La modifica in esame appare inoltre introdurre elementi di incertezza anche con riguardo all’importo da acquisire a titolo di interessi sui precedenti finanziamenti, interessi stimati in circa 145 milioni di

euro dalla relazione tecnica al decreto-legge n. 34 del 2019: infatti, il comma 5 dell’articolo 1 in esame, mediante rinvio alle modalità di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2018, prevede che anche il pagamento degli interessi – così come già disposto per la restituzione dei prestiti cui gli stessi interessi afferiscono – avvenga nell’ambito della procedura di ripartizione dell’attivo dell’amministrazione straordinaria, ossia « a valere e nei limiti dell’attivo disponibile ». Pur rilevando che il decreto-legge n. 34 del 2019 non aveva scontato effetti in relazione alla corresponsione dei predetti interessi – in considerazione del loro possibile impiego per le operazioni di partecipazione previste dal comma 1 dell’articolo 37 dello stesso decreto-legge – ritiene che andrebbe chiarito se le entrate correlate al versamento degli interessi siano state eventualmente considerate ai fini dei tendenziali. Andrebbe altresì chiarito se, in previsione e a valere dell’introito delle predette somme, siano state avviate operazioni o procedure con possibili effetti onerosi: ciò anche in considerazione del fatto che lo stesso comma 5 fa salvi gli effetti già prodotti da atti posti in essere in attuazione del citato comma 1 dell’articolo 37 del decreto-legge n. 34 del 2019, comma che tuttavia non risulta testualmente modificato dall’articolo in esame. Qualora la salvaguardia degli effetti si riferisca ad atti posti in essere in previsione dell’introito di interessi nella misura e secondo i tempi già previsti in applicazione del comma 4 del medesimo articolo 37 del decreto-legge n. 34, ora modificato, ritiene opportuno chiarire se, ed eventualmente in quale misura e secondo quale sviluppo temporale, siano prevedibili effetti onerosi in conseguenza dei medesimi atti; tali indicazioni appaiono opportune tenuto conto che, come già rilevato, le modifiche previste dal provvedimento in esame appaiono introdurre elementi di incertezza rispetto a tempi ed entità delle somme da acquisire a titolo di interessi sui pregressi finanziamenti.

Sul piano del coordinamento testuale, evidenzia infine che non viene aggiornata

la disposizione contenuta al comma 3 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 34 del 2019, che tuttora dispone che Alitalia corrisponda gli interessi maturati dalla data di effettiva erogazione alla data del decreto di autorizzazione alla cessione dei complessi aziendali « e, comunque, fino a data non successiva al 31 maggio 2019 ». Anche a tal proposito considera utile acquisire elementi di valutazione, a fini di maggiore chiarezza del contesto normativo e finanziario di riferimento.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, in relazione alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato*).

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, si riserva di predisporre una proposta di parere sulla base della documentazione testé depositata dalla rappresentante del Governo e degli ulteriori elementi che potranno essere forniti dal Ministero dello sviluppo economico e dal Dipartimento del tesoro, a cui rinvia la nota testé depositata dalla rappresentante del Governo.

Claudio BORGHI, *presidente*, poiché la Commissione di merito dovrebbe concludere l'esame in sede referente del provvedimento nella giornata odierna, segnala che la Commissione bilancio esprimerà il proprio parere direttamente all'Aula, essendo il provvedimento calendarizzato in Assemblea per la prossima settimana. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana.

Nuovo testo C. 1682.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 dicembre 2019.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 19 novembre 2019 la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di quattordici giorni, della relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

La sottosegretaria Laura CASTELLI fa presente che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non ha ancora provveduto a predisporre la relazione tecnica ai fini della prescritta verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Giorgio TRIZZINO (M5S), *relatore*, auspica che la relazione tecnica sia trasmessa in tempi brevi e senza ulteriori ritardi.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 9 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia. Atto n. 120.

(Rilievi alle Commissioni II e XI).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 dicembre 2019.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che la Commissione è tuttora in attesa di risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore.

La sottosegretaria Laura CASTELLI chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, non essendo stati ancora acquisiti i necessari elementi di risposta da parte del Ministero dell'interno.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera.

Atto n. 138.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Gabriele LORENZONI (M5S), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera ed è corredato di relazione tecnica.

In merito all'articolo 1, che reca modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2016,

n. 152, pur osservando che le modifiche apportate al citato decreto legislativo sono prevalentemente di natura ordinamentale, ritiene che andrebbe confermato che laddove le nuove norme incidono su aspetti organizzatori o relativi ad adempimenti delle autorità competenti, le connesse attività possano essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 2, che reca modifiche all'Allegato I alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non ha osservazioni da formulare.

In merito all'articolo 3, che reca norme transitorie e finali, ritiene che andrebbe assicurato che la proroga dell'adeguamento alle nuove prescrizioni sul rendimento di combustione per gli impianti in esercizio al 19 dicembre 2017, sia compatibile con la normativa comunitaria e non determini possibili contenziosi con oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, in relazione all'articolo 4, recante disposizioni finanziarie, rinvia a quanto osservato nei precedenti articoli.

La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

ALLEGATO

DL 137/2019: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria. C. 2284 Governo.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA
RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

5982 
*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per gli Affari Economici
UFFICIO VI

Roma, - 9 GEN. 2020

Prot. nr. 2242/2020
Rif. Prot. Entrata nr. 2785/2020
Allegati:
Risposta a Nota del:

⇒ All'Ufficio Legislativo Economia
e, p.c. All'Ufficio del Coordinamento
Legislativo

All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: "Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria". **Bozza Dossier.**

Si fa riferimento al dossier al provvedimento indicato in oggetto, trasmesso, per le vie brevi, in data 8 gennaio 2020.

Al riguardo, per quanto di competenza, nel rinviare anche alle valutazioni del Dipartimento del Tesoro e del Ministero dello sviluppo economico, si fa presente quanto segue.

Il Servizio bilancio chiede di acquisire conferma circa l'effettiva possibilità di configurare il prestito come operazione meramente finanziaria, in quanto tale priva di effetti sul saldo di indebitamento netto. Il Servizio rileva altresì, posta la durata del finanziamento in sei mesi, la mancanza di un'espressa indicazione della data di decorrenza del termine.

Al riguardo, in relazione al primo punto, si conferma quanto già indicato nella relazione tecnica ossia il fatto che l'operazione in questione ha natura finanziaria e pertanto non determina effetti sull'indebitamento netto, tenuto conto della restituzione in prededuzione del prestito, con priorità rispetto ad ogni rispetto ad ogni altro debito della procedura, e che detto finanziamento è concesso per l'esecuzione del piano delle iniziative e degli interventi funzionali alla tempestiva definizione delle procedure di trasferimento dei complessi aziendali delle società in amministrazione straordinaria. Tale conferma era già stata resa con riferimento all'articolo 54 del

fr

DL n. 124/2019 in risposta al dossier della Commissione Bilancio (rif. nota RGS n. 244422 del 15 novembre 2019).

Inoltre, il medesimo Servizio chiede, al fine dell'allineamento temporale tra oneri e risorse utilizzate a fini di copertura, una conferma dell'avvenuta erogazione del prestito entro l'esercizio 2019.

Al riguardo, si conferma l'avvenuta erogazione del prestito entro l'esercizio 2019 mediante anticipazione di tesoreria che sarà regolarizzata sul capitolo già iscritto in bilancio.

Il Servizio rileva altresì, posta la durata del finanziamento in sei mesi, la mancanza di un'espressa indicazione della data di decorrenza del termine.

Al riguardo, si segnala come la data di decorrenza non è stabilita a priori, bensì a partire dalla data di effettiva erogazione del prestito.

In merito al comma 5, il Servizio bilancio osserva come per effetto delle modifiche apportate al comma 4 dell'articolo 37 del decreto legge n. 34/2019, venga meno un termine certo per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli interessi. Tale modifica, secondo il servizio Bilancio, appare introdurre elementi di incertezza anche con riguardo all'importo da acquisire a titolo di interessi sui precedenti finanziamenti, in quanto il comma 5 dell'articolo 1 del decreto legge oggetto di conversione prevede che anche il pagamento degli interessi avvenga nell'ambito delle procedure di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria, ossia a valere e nei limiti dell'attivo disponibile. Pertanto, il servizio Bilancio chiede un chiarimento circa la considerazione, ai fini dei tendenziali, delle entrate dovute al versamento degli interessi.

Al riguardo, si rappresenta come le entrate dovute al versamento degli interessi non siano state considerate ai fini dei tendenziali in quanto, successivamente all'acquisizione delle stesse all'entrata del bilancio dello Stato, è prevista una successiva riassegnazione alla spesa del Ministero dell'economia e delle finanze in considerazione del loro possibile impiego per le operazioni di acquisizione di partecipazioni.


Il Servizio Bilancio ritiene, inoltre, che andrebbe chiarito se siano state avviate operazioni o procedure con possibili effetti onerosi a valere dell'introito delle somme riscosse a titolo di interessi, anche in considerazione del fatto che il comma 5 ultimo periodo fa salvi gli effetti già prodotti da atti posti in essere in attuazione dell'art. 37, comma 1, del decreto legge n. 34/2019. Il medesimo servizio Bilancio ritiene inoltre che andrebbe chiarito se e in quale misura siano prevedibili effetti onerosi in conseguenza degli atti di cui sopra, in considerazione anche del fatto che le modifiche previste dal decreto legge oggetto di conversione appaiono introdurre elementi di

incertezza rispetto a tempi ed entità delle somme da acquisire a titolo di interessi sui pregressi finanziamenti.

Al riguardo, si segnala come l'ultimo periodo del comma 5 faccia salvi gli effetti del versamento all'entrata effettuato nel 2019, riassegnato alla spesa nell'ambito della quota, nel limite massimo di 200.000 euro, finalizzata alla possibilità di avvalersi, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di primarie istituzioni finanziarie e legali ai fini della partecipazione azionaria nel capitale di Alitalia. Gli atti eventualmente posti in essere, dunque, fanno riferimento a tale possibilità e non determinano ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Relativamente alla possibilità che le modifiche apportate dal decreto legge oggetto di conversione al termine di versamento degli interessi maturati introducano elementi di incertezza ai fini di una concreta attuazione dell'art. 37, comma 1, del decreto legge n. 34/2019, si rinvia alle valutazioni del Ministero dello sviluppo economico e del Dipartimento del tesoro.

Il Ragioniere Generale dello Stato



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2302, di conversione in legge del decreto-legge n. 142 del 2019, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento.	
Audizione di rappresentanti della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)	63
Audizione del Sindaco di Bari, Antonio Decaro, e del Sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto	63
Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia	63

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 9 gennaio 2020.

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2302, di conversione in legge del decreto-legge n. 142 del 2019, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento.

Audizione di rappresentanti della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

L'audizione informale si è svolta dalle 8.40 alle 9.30.

Audizione del Sindaco di Bari, Antonio Decaro, e del Sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto.

L'audizione informale si è svolta dalle 9.30 alle 10.15.

Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia.

L'audizione informale si è svolta dalle 10.15 alle 11.20.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 64

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 9 gennaio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
10.55 alle 11.25.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 9 gennaio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
10.35 alle 10.50.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 137/2019: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria. C. 2284 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	66
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	74

SEDE REFERENTE:

DL 137/2019: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria. C. 2284 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	70
---	----

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il viceministro dello sviluppo economico Stefano Buffagni.

La seduta comincia alle 9.45.

DL 137/2019: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria.

C. 2284 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 dicembre 2019.

Alessandro MORELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri si sono svolti

gli interventi sul complesso degli emendamenti.

Invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

Luciano CANTONE (M5S), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Zanella 1.1, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Perantoni 1.2 e sull'emendamento Sozzani 1.3, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Esprime parere contrario sull'emendamento Zanella 1.4 e propone l'accantonamento in vista di una successiva riformulazione degli emendamenti Silvestroni 1.5 e Maccanti 1.6. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Mollicone 1.7 e 1.8, Silvestroni 1.9, Rampelli 1.10, Mollicone 1.11, Rampelli 1.12, 1.13 e 1.14 nonché sugli emendamenti Mollicone 1.15 e Maccanti 1.16 e 1.17.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Perantoni 1.18 a condizione che sia riformulato in identico testo all'emendamento Bruno Bossio 1.19, sul quale esprime dunque parere favorevole.

Esprime parere contrario sull'emendamento Mollicone 1.20, mentre propone l'accantonamento degli emendamenti Maccanti 1.21 e Scagliusi 1.22.

Esprime infine parere contrario sull'emendamento Mollicone 1.23, nonché sugli articoli aggiuntivi Durigon 1.01 e Sozzani 1.02.

Il viceministro Stefano BUFFAGNI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore, sottolineando che sugli emendamenti Maccanti 1.21 e Scagliusi 1.22 è in corso una verifica con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine di individuare coperture finanziarie adeguate. Sottolinea quindi l'opportunità di concludere l'esame del provvedimento nella giornata odierna.

Federica ZANELLA (FI), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.1, ricorda come esso sia volto a reintrodurre il termine per la restituzione del prestito già previsto nella formulazione dell'articolo 54 del decreto-legge in materia fiscale successivamente abrogato. Segnala al riguardo il rischio di apertura di una nuova procedura di infrazione per violazione delle disciplina europea in materia di aiuti di Stato qualora il prestito non venga restituito.

Giorgio MULÈ (FI), nel condividere le considerazioni svolte dalla collega Zanella, sottolinea la necessità di una previsione espressa del termine entro il quale il prestito deve essere restituito così come avviene per i prestiti e i mutui bancari; rileva altresì che la questione del termine non deve essere confusa con la questione relativa alla prededuzione del capitale e degli interessi. Chiede quindi l'accantonamento dell'emendamento in esame ai fini di una successiva e più approfondita valutazione.

Diego SOZZANI (FI), nel riconoscere la necessità di un nuovo prestito per consentire la continuità del servizio svolto da Alitalia, ribadisce come esso debba essere compatibile con la disciplina europea in materia. In tale contesto appare quindi opportuno che sia previsto esplicitamente un termine per la sua restituzione. Teme che in caso contrario i previsti 400 milioni non verranno mai restituiti, soprattutto nell'ipotesi della costituzione di una nuova società cui verranno ovviamente conferiti solo gli *asset* attivi mentre i debiti resteranno in carico ai cittadini. Ritiene quindi che su tali specifici aspetti sia opportuno che il Governo si pronunci.

Elena MACCANTI (LEGA) dichiara che il gruppo della Lega intende sottoscrivere l'emendamento Zanella 1.1., condividendone appieno le finalità, in una logica di trasparenza necessaria per i cittadini e con l'Europa.

Simone BALDELLI (FI) sottolinea come l'Italia sia chiamata a versare ingenti somme a causa dell'apertura di numerose procedure di infrazione. Invita quindi il Governo a svolgere un'ulteriore riflessione al fine di evitare l'emergere di nuovi oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato derivanti dall'apertura di un'ulteriore procedura di infrazione.

Evidenzia che il gruppo di Forza Italia non sta assumendo alcun atteggiamento ostruzionistico e che sarebbe opportuno che il decreto-legge in esame, affrontando la complessa vicenda di Alitalia, sia adeguatamente migliorato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Zanella 1.1 ed approva l'emendamento Perantoni 1.2 (*vedi allegato*).

Diego SOZZANI (FI) dichiara di accettare la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento a sua prima firma 1.3.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Sozzani 1.3, nel

testo riformulato (*vedi allegato*), e respinge l'emendamento Zanella 1.4.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Silvestroni 1.5 e Maccanti 1.6 devono ritenersi accantonati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mollicone 1.7 e 1.8 e Silvestroni 1.9.

Mauro ROTELLI (FDI), a nome del suo gruppo, dichiara di ritirare l'emendamento Rampelli 1.10.

La Commissione respinge l'emendamento Mollicone 1.11.

Marco SILVESTRONI (FDI), a nome del suo gruppo, dichiara di ritirare gli emendamenti Rampelli 1.12, 1.13 e 1.14 nonché Mollicone 1.15, 1.20 e 1.23.

Elena MACCANTI (LEGA) illustra le finalità dell'emendamento 1.16, soppressivo del comma 5 dell'articolo 1, e ritiene che il parere contrario espresso dal relatore e dal governo confermi il fatto che non si preveda in prospettiva una partecipazione al capitale da parte del Ministero dell'economia e delle finanze in caso di costituzione di una *newco*. Desidera dunque far rimanere agli atti come non tutte le ipotesi di finanziamento di Alitalia restino aperte.

Federica ZANELLA (FI), condividendone le finalità, dichiara di sottoscrivere l'emendamento Maccanti 1.16.

La Commissione respinge l'emendamento Maccanti 1.16.

Elena MACCANTI (LEGA) illustra le finalità dell'emendamento 1.17, volto ad escludere l'insorgenza di nuovi oneri finanziari derivanti dall'organo commissariale, stigmatizzando in proposito l'annunciata nomina di un nuovo direttore generale.

Giorgio MULÈ (FI), condividendone le finalità, dichiara di sottoscrivere l'emendamento Maccanti 1.17.

Simone BALDELLI (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva come, conclusa la fase conoscitiva e in presenza di un numero assai limitato di proposte emendative, non si stia svolgendo un'interlocuzione con il Governo volta ad approfondire il merito delle questioni poste dai gruppi di opposizione e a chiarire con maggiore approfondimento gli orientamenti del Governo e le ragioni a fondamento dei numerosi pareri negativi formulati.

La Commissione respinge l'emendamento Maccanti 1.17.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) dichiara di accettare la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento 1.18, di cui è cofirmatario.

La Commissione approva gli identici emendamenti Perantoni 1.18, nel testo riformulato, e Bruno Bossio 1.19 (*vedi allegato*).

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Maccanti 1.21 e Scagliusi 1.22 devono ritenersi accantonati.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Durigon 1.01.

Diego SOZZANI (FI) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 1.02, che prevede l'istituzione di un comitato parlamentare di controllo sulla cessione di Alitalia al fine di assicurare lo svolgimento di una regolare attività di vigilanza da parte del Parlamento sull'andamento della procedura di cessione e dell'amministrazione straordinaria.

Giorgio MULÈ (FI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a prima firma del collega Sozzani 1.02, evidenzia come non si tratti certamente di prevedere una du-

plicazione o una sovrapposizione di funzioni rispetto a quelle già attribuite al commissario straordinario. Al contrario ritiene che il comitato debba limitarsi a garantire maggiore trasparenza in un tempo ragionevole, senza nessuna strumentalizzazione, al fine di consentire al Parlamento di essere adeguatamente informato sull'andamento della procedura di cessione.

Elena MACCANTI (LEGA) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Sozzani 1.02, di cui condivide le finalità, ritenendo in particolare che il governo debba esprimere su tale specifico aspetto. Al riguardo giudica infatti utile e necessario che il Parlamento e i cittadini siano informati sulla procedura di cessione e ricorda come anche il ministro Patuanelli, intervenuto nuovamente in audizione nella giornata di ieri, abbia affermato di voler garantire un atteggiamento di grande rispetto nei confronti del Parlamento, rispetto che deve essere garantito per tutta la durata dell'amministrazione straordinaria

Mauro ROTELLI (FDI) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Sozzani 1.02, condividendo la necessità che il Parlamento sia adeguatamente informato e che sia garantita la necessaria trasparenza sull'andamento della procedura di cessione di Alitalia.

Simone BALDELLI (FI) dichiara di essere sempre stato contrario alla proliferazione di comitati e commissioni così come alla moltiplicazione di incarichi e poltrone. Stigmatizzando lo sdoppiamento attuato dalla maggioranza di governo del ministero dell'istruzione e della ricerca che certamente richiederà molti mesi per l'assunzione effettiva dell'incarico da parte dei nuovi ministri, ritiene che in questo specifico caso sarebbe opportuno un impegno formale del governo a tenere informato in maniera sistematica il Parlamento sull'evoluzione della procedura di cessione.

Il viceministro Stefano BUFFAGNI, alla luce del dibattito fin qui svoltosi e pur

mantenendo il parere contrario sull'articolo aggiuntivo in esame, dichiara la piena disponibilità del governo a tenere informato il Parlamento sulla vicenda molto complessa della cessione di Alitalia con i limiti derivanti dal fatto che si tratta di una società quotata in borsa. Ribadisce che quello posto dai deputati intervenuti è certamente un tema ampiamente condiviso anche dal governo. In ogni caso segnala che il governo ha espresso parere favorevole sull'emendamento Sozzani 1.3 volto proprio a prevedere la trasmissione sistematica dei dati sulla situazione economico-finanziaria della società alla Commissione Trasporti. Ricorda altresì come rientri nei pieni poteri della Commissione la possibilità di convocare il commissario in audizione per avere tutte le informazioni che si ritengano necessarie.

Federica ZANELLA (FI) segnala al rappresentante del Governo che la Commissione ha chiesto ai commissari straordinari dimissionari di venire in audizione appunto per riferire sulla situazione economico-finanziaria e sullo stato di avanzamento della procedura di cessione, ma i commissari non hanno ritenuto di aderire a tale invito. Prende atto quindi, con favore, della disponibilità del governo a tenere informato il Parlamento ma auspica che in futuro sia il governo che gli organi da esso vigilati possano avere un comportamento più trasparente.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Sozzani 1.02.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che nella seduta già prevista al termine dei lavori antimeridiani dell'Assemblea saranno esaminati gli emendamenti accantonati e, acquisiti i pareri delle commissioni competenti in sede consultiva, verrà conferito il mandato al relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 10.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Gianluca Castaldi.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 137/2019: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria.

C. 2284 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella odierna seduta antimeridiana.

Alessandro MORELLI, *presidente*, ricorda che il Comitato per la legislazione ha espresso un parere favorevole in data 11 dicembre 2019.

Avverte che è pervenuto il parere favorevole della X Commissione Attività produttive e che la Commissione è in attesa dei pareri delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio e Politiche dell'Unione europea.

Ricorda altresì che nella seduta antimeridiana sono stati accantonati gli emendamenti Silvestroni 1.5, Maccanti 1.6, Maccanti 1.21 e Scagliusi 1.22.

Invita pertanto il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sui predetti emendamenti.

Luciano CANTONE (M5S), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Silvestroni 1.5 e Maccanti 1.6, a condizione che siano riformulati in un identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Invita invece al ritiro degli emendamenti Maccanti 1.21 e Scagliusi 1.22, che, perseguendo un obiettivo certamente con-

diviso dalla Commissione, meritano un ulteriore approfondimento per i profili di natura finanziaria.

Il sottosegretario Gianluca CASTALDI esprime parere conforme a quello del relatore.

Elena MACCANTI (LEGA), dichiarando di accettare la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento a sua prima firma 1.6, sottolinea che, grazie al lavoro dei gruppi di opposizione e all'accoglimento da parte del Governo delle finalità degli emendamenti, sono stati introdotti dei paletti ai poteri del commissario straordinario relativi alla necessità di garantire l'integrità e l'unitarietà aziendali e la tutela dei livelli occupazionali dell'azienda.

Marco SILVESTRONI (FDI) dichiara di accettare la riformulazione proposta proposta dal relatore dell'emendamento a sua prima firma 1.5.

La Commissione approva gli emendamenti Silvestroni 1.5 e Maccanti 1.6 come riformulati in identico testo (*vedi allegato*).

Elena MACCANTI (LEGA) per senso di responsabilità accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 1.21, che affronta la questione del finanziamento del Fondo di solidarietà del trasporto aereo, richiamando l'impegno assunto dalla Commissione nei confronti dei lavoratori nel corso delle audizioni. Ricorda altresì come nel corso della sua prima audizione il ministro Patuanelli avesse invitato la Commissione a lavorare per raggiungere questo risultato.

Preannuncia che il suo gruppo ripresenterà l'emendamento anche in Assemblea perché si tratta di una questione della massima rilevanza per la quale occorre individuare una soluzione.

Nicola STUMPO (LEU), in qualità di cofirmatario dell'emendamento Scagliusi 1.22, ribadisce la necessità che la questione del finanziamento del Fondo di solidarietà sia affrontata in Assemblea,

anche nel rispetto degli impegni assunti nei confronti dei lavoratori nel corso delle audizioni.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) ritira l'emendamento 1.22 a sua prima firma, ribadendo che si tratta di un tema ampiamente condiviso dai gruppi parlamentari che dovrebbe trovare una soluzione nel corso dell'esame in Assemblea. Ricorda come le difficoltà a reperire la copertura finanziaria sia legata al fatto che attualmente il Fondo già dispone di risorse.

Alessandro MORELLI, *presidente*, sospende brevemente la seduta in attesa dei pareri delle Commissioni che ancora non sono stati trasmessi.

La seduta, sospesa alle 14.50, è ripresa alle 15.15.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli con osservazione della I Commissione Affari costituzionali e della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea.

La V Commissione Bilancio si è invece riservata di esprimere il parere di competenza direttamente all'Assemblea.

Diego SOZZANI (FI) fa presente come sia nel parere espresso dal Comitato per la legislazione che in quello espresso dalla Commissione politiche dell'Unione europea siano evidenti i profili critici già segnalati dal suo gruppo anche attraverso la presentazione di specifiche proposte emendative.

In particolare, evidenzia che l'osservazione contenuta nel parere della Commissione Politiche dell'Unione europea sottolinea la necessità di un termine certo per la restituzione del prestito. Al riguardo ricorda l'emendamento presentato su tale specifica questione dal gruppo di Forza Italia che il relatore ed il governo non hanno ritenuto di accogliere. In tale contesto stigmatizza l'atteggiamento superficiale della maggioranza e del Governo in ordine ad una questione assai rilevante e

ritiene che i 400 milioni previsti per il nuovo prestito non saranno certamente sufficienti a garantire la conclusione della procedura di cessione e la sopravvivenza della compagnia Alitalia.

Federica ZANELLA (FI) non può che sottolineare come l'emendamento presentato dal gruppo di Forza Italia che prevedeva la reintroduzione di un esplicito termine per la restituzione del prestito avrebbe dovuto essere accolto dalla Commissione, dal momento che il parere della commissione Politiche dell'Unione europea evidenzia tale necessità al fine di consentire il rispetto della normativa europea.

In tale contesto ritiene che il rischio di una nuova procedura di infrazione sia evidente e dichiara che il gruppo di Forza Italia ripresenterà il medesimo emendamento anche nel corso dell'esame in Assemblea. Più in generale invita la maggioranza a riflettere su tale rilevante questione esprimendo forti preoccupazioni circa il dispendio di ingenti risorse pubbliche.

Elena MACCANTI (LEGA) esprime forti perplessità e preoccupazioni derivanti dall'osservazione inserita nel parere della commissione Politiche dell'Unione europea. Al riguardo dal momento che la stessa Commissione europea ha in più occasioni avvertito l'Italia del rischio di una nuova procedura d'infrazione chiede al relatore di valutare l'opportunità di presentare un nuovo emendamento che recepisca l'osservazione.

Giorgio MULÈ (FI), nel sottolineare come il gruppo di Forza Italia aderendo ad un accordo con gli altri gruppi parlamentari abbia presentato solo quattro emendamenti, segnala che in particolare l'emendamento 1.1, che affrontava proprio la questione del termine della restituzione del prestito, avrebbe dovuto essere approvato, magari in una diversa formulazione. Evidenzia come la modifica sia stata richiesta proprio dalla maggioranza nella Commissione competente ad esprimersi sui profili di compatibilità con la norma-

tiva dell'Unione europea. Stigmatizza il fatto che né la maggioranza né il governo abbiano voluto affrontare una questione assai rilevante, ricordando che il termine era previsto nella formulazione iniziale del decreto-legge in materia fiscale. In tale contesto ritiene che serva un sussulto di dignità e invita la maggioranza e il governo a riconsiderare tale specifica questione, modificando il decreto-legge nel corso dell'esame in Assemblea previsto per la prossima settimana.

Luciano CANTONE, *relatore*, dichiara la piena disponibilità a lavorare con il governo nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea, al fine di individuare le soluzioni più opportune relativamente ai profili problematici rappresentati dalla Commissione politiche dell'Unione europea.

Giorgio MULÈ (FI), intervenendo per dichiarazione di voto sul provvedimento in esame, preannuncia il voto di astensione da parte del gruppo di Forza Italia per un profondo senso di responsabilità. Il contenuto del decreto-legge in esame ha disegnato un percorso pieno di insidie senza un disegno complessivo sulle modalità di gestione della nuova fase di cessione della compagnia Alitalia.

Stigmatizza il fatto che, come risulta dall'audizione svolta, il gruppo di Ferrovie dello Stato sia a questo punto messo da parte, non avendo oltretutto avuto alcuna interlocuzione con il nuovo commissario straordinario.

Il nuovo commissario straordinario, chiamato in audizione, ha dichiarato di non avere un'idea chiara sulla situazione economico-finanziaria di Alitalia, limitandosi a fornire sommarie indicazioni sulle prospettive di rilancio della compagnia e ad annunciare la nomina di un nuovo direttore generale.

Il previsto termine del 31 maggio indicato nel decreto-legge non può essere considerato un termine adeguato per la conclusione della procedura di cessione e quindi molto probabilmente saranno ne-

cessari ulteriori risorse finanziarie e ulteriore tempo per affrontare lo sviluppo della vicenda di Alitalia.

In tale contesto certamente il nodo cruciale è rappresentato dalla questione del ridimensionamento del personale e dei costi della compagnia e sarà quindi molto difficile riuscire a salvaguardare sia gli attuali livelli occupazionali.

Evidenzia, altresì, la totale assenza di chiarezza da parte del governo su come si intenda procedere per garantire la continuità del servizio prestato da Alitalia.

Sul piano del dibattito parlamentare evidenzia come siano stati presentati davvero un numero ristretto di emendamenti e come i gruppi di opposizione non abbiano tenuto nessun atteggiamento ostruzionistico. Ciò nondimeno una serie di profili problematici evidenziati non sono stati né affrontati né risolti. Ritiene quindi che sarà necessario rinviare al dibattito in Assemblea tutte le questioni fin qui sollevate, così come sarà necessario individuare un percorso chiaro relativo alla procedura di cessione e di futuro rilancio della compagnia di bandiera.

Elena MACCANTI (LEGA), nel rinviare alle considerazioni già svolte nelle precedenti sedute, preannuncia il voto di astensione del gruppo della Lega sul provvedimento in esame. Stigmatizza il fatto che si tratti di un decreto-legge che prevede una delega in bianco al commissario straordinario e stigmatizza la grave incertezza derivante dall'atteggiamento del governo che non ha manifestato una posizione collegiale mostrando, al contrario, una palese divisione tra le varie posizioni espresse dai ministri coinvolti sulle soluzioni praticabili. Ritiene quindi che tale mancanza di unitarietà del governo legittimi notevoli preoccupazioni dal momento che sia tratta di affrontare la crisi di una società in amministrazione straordinaria da molto tempo. Esprime un profondo rammarico per il fatto che gli emendamenti presentati dai gruppi di opposizione siano stati tutti respinti anche quelli che riguardano anche la necessità di una maggiore trasparenza sulla gestione e la ga-

ranza di un contenimento dei costi. Preannuncia pertanto che tali emendamenti verranno ripresentati in Assemblea.

Mauro ROTELLI (FDI), nel sottolineare il clima di grande confusione e di scariabarile emerso nel corso dell'esame del provvedimento così come nel corso delle audizioni, preannuncia il voto di astensione a nome del suo gruppo, stigmatizzando la mancanza di un nuovo interlocutore e di una linea comune da parte del governo. Ritiene quindi che sia ragionevole il sospetto che il percorso della compagnia Alitalia sia purtroppo segnato e che in prospettiva il tempo darà ragione a quanti hanno espresso notevoli perplessità sulle modalità di gestione della vicenda Alitalia

e sulle soluzioni proposte, peraltro in modo assai confuso. Conferma quindi il voto di astensione da parte del suo gruppo.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO

DL 137/2019: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria. (C. 2284 Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: alla legge 27 ottobre 1993, n. 432 con le seguenti: all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

1. 2. Perantoni, Gariglio, Paita, Stumpo, Scagliusi.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , tenendo conto dei livelli occupazionali e dell'unità operativa dei complessi aziendali.

*** 1. 5.** *(nuova formulazione)* Silvestroni, Rotelli, Lollobrigida.

*** 1. 6.** *(nuova formulazione)* Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Rixi, Saltamartini, Zordan.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. L'organo commissariale delle società in amministrazione straordinaria di cui al comma 1 invia alle competenti

Commissioni parlamentari, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti i dati aggiornati relativi alla situazione economico-finanziaria delle medesime società e, con cadenza semestrale per l'intera durata dell'amministrazione straordinaria, tutti i dati rilevanti relativi alla situazione economico-finanziaria delle medesime società.

1. 3. *(nuova formulazione)* Sozzani, Zannella, Mulè, Bergamini, Rosso.

Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: Le risorse già iscritte in bilancio finalizzate ai finanziamenti di cui al comma 1, a valere sulle somme di cui all'articolo 59 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, possono essere utilizzate ai fini dell'anticipazione di tesoreria di cui al comma 2, secondo periodo. La regolarizzazione dell'anticipazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa.

***1. 18.** *(nuova formulazione)* Perantoni, Gariglio, Paita, Stumpo, Scagliusi.

***1. 19.** Bruno Bossio, Gariglio, Scagliusi.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017. C. 1676 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	75
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	78
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013. C. 1677 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	76
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	79
Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. C. 1862 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	76
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	80
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019. C. 1999 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	76
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	81
DL 137/2019: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria. C. 2284 Governo (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	76
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	82

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 gennaio 2020. — Presidenza del vicepresidente Luca CARABETTA.

La seduta comincia alle 10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo

della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017.

C. 1676 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 gennaio 2020.

Gavino MANCA (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Giorgia ANDREUZZA (LEGA) preannuncia il voto favorevole del gruppo della Lega sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013.

C. 1677 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 gennaio 2020.

Luca CARABETTA (M5S), *presidente e relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Giorgia ANDREUZZA (LEGA) preannuncia il voto favorevole del gruppo della Lega sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.

C. 1862 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 gennaio 2020.

Lucia SCANU (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019.

C. 1999 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 gennaio 2020.

Gavino MANCA (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 137/2019: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria.

C. 2284 Governo.

(Parere alla IX Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 gennaio 2020.

Sara MORETTO (IV), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Giorgia ANDREUZZA (LEGA) desidera fortemente rilevare come, ad avviso del suo gruppo, la X Commissione, alla luce del testo del decreto, dovesse essere coin-

volta per le sue competenze direttamente in sede referente. Preannuncia la posizione di astensione della Lega sulla proposta di parere della relatrice. Ricorda, infatti, che il suo gruppo ha presentato in sede referente cinque proposte emendative di cui una, tesa a prevedere che l'Alitalia non debba essere divisa in più parti, pare dovrebbe essere accolta. Con questa proposta la Lega vuole impegnare il Governo a considerare Alitalia un *asset* strategico d'interesse nazionale. Sottolinea che la posizione di astensione nasce anche dalla considerazione che il decreto-legge è sostanzialmente vuoto e privo di un piano strategico da valutare.

Francesco ACQUAROLI (FDI) preannuncia la posizione di astensione del

gruppo di Fratelli d'Italia sulla proposta di parere della relatrice.

Luca SUT (M5S) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere della relatrice.

Martina NARDI (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 10.20.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017. C. 1676 Governo.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017 » (C. 1676 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013. C. 1677 Governo.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013 » (C. 1677 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.
C. 1862 Governo.**

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003 » (C. 1862 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019. C. 1999 Governo.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019 » (C. 1999 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

DL 137/2019: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria. C. 2284 Governo.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria (C. 2284 Governo);

preso atto della necessità di confermare il finanziamento di 400 milioni di

euro della durata di sei mesi, già previsto dal decreto-legge n. 124 del 2019 al fine di assicurare la continuità del servizio;

preso altresì atto, con favore, dei commi 3 e 4 dell'articolo 1 che prevedono modifiche al programma della procedura di amministrazione straordinaria per il trasferimento dei complessi aziendali nonché ai poteri dell'organo commissariale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	83
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 9 gennaio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.20 alle 14.30.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di politiche di prevenzione ed eliminazione dell'epatite C
(*Deliberazione di una proroga del termine*) 84

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di politiche di prevenzione ed eliminazione dell'epatite C.
Audizione di rappresentanti di Farmindustria (*Svolgimento e conclusione*) 85

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 85

COMITATO RISTRETTO:

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle
malattie rare. C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci
e C. 2272 Panizzut 85

INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 9 gennaio 2020. — Presidenza
della presidente Marialucia LOREFICE.*

La seduta comincia alle 10.30.

Indagine conoscitiva in materia di politiche di prevenzione ed eliminazione dell'epatite C.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dell'11 dicembre 2019, la Commissione ha deliberato di procedere alla proroga al 31 gennaio 2020 del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva in materia di politiche di prevenzione

ed eliminazione dell'epatite C, già previsto per il 15 dicembre 2019.

Avendo raggiunto la necessaria intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento della Camera, pone quindi in votazione la proposta di proroga del termine per la conclusione della suddetta indagine conoscitiva al 31 gennaio 2020.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 10.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 9 gennaio 2020. — Presidenza
della presidente Marialucia LOREFICE.*

La seduta comincia alle 10.35.

Indagine conoscitiva in materia di politiche di prevenzione ed eliminazione dell'epatite C.**Audizione di rappresentanti di Farmindustria.**

(Svolgimento e conclusione).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Fabrizio GRECO, *componente del Comitato di presidenza di Farmindustria*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, ponendo quesiti e formulando osservazioni, Elena CARNEVALI (PD).

Fabrizio GRECO, *componente del Comitato di presidenza di Farmindustria*, risponde ai quesiti formulati e svolge ulteriori considerazioni.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 9 gennaio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.40.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 9 gennaio 2020.

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.

C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci e C. 2272 Panizzut.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	86
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 9 gennaio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
10.30 alle 10.45.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 137/2019: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria. C. 2284 Governo (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	87
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	89
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	88

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 137/2019: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria.

C. 2284 Governo.

(Parere alla IX Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'8 gennaio 2020.

Angela IANARO (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione, diretta ad esortare la Commissione di merito, al fine del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a valutare di determinare entro una data certa il termine per la

restituzione del finanziamento erogato in favore dei complessi aziendali oggetto del decreto-legge (*vedi allegato*).

Matteo Luigi BIANCHI (LEGA), nell'esprimere apprezzamento nei confronti della relatrice per aver recepito nella proposta di parere talune indicazioni emerse nel corso del dibattito in Commissione, rileva, tuttavia, come la strategia del Governo in ordine alle prospettive di Alitalia continui ad essere incerta e nebulosa, come si evince a suo avviso anche dalle più recenti dichiarazioni del Ministro dello sviluppo economico, riportate dalle agenzie di stampa. Tale nebulosità negli intenti del Governo avrebbe allontanato importanti operatori stranieri del settore, potenziali acquirenti dell'azienda, e compromesso le possibilità di un rilancio sul mercato della compagnia di bandiera italiana.

Lamenta quindi come il provvedimento in oggetto non sottenda un chiaro, serio e fattibile piano industriale, di cui allo stato non vi è traccia, e come siano altresì del tutto assenti misure in favore dei lavoratori dell'azienda, anche a salvaguardia dei futuri livelli salariali, che rischiano di

dover essere allineati a quelli dei dipendenti delle compagnie aeree cosiddette *low cost*. Su tali lacune il Governo dovrebbe puntualizzare la propria posizione.

Nel richiamare l'elevato onere che si è riflesso a carico dei contribuenti negli ultimi anni a causa delle vicissitudini di Alitalia, osserva, infine, come un'ulteriore questione che dovrebbe essere meglio valutata sia la necessità di assicurare che i collegamenti del Paese non vengano compromessi: ciò sia per quanto riguarda la continuità territoriale, sia per quanto concerne l'uso degli aeroporti strategici italiani. Su quest'ultima problematica, peraltro, è dell'avviso che il Governo debba chiarire anche taluni aspetti riguardanti il futuro degli *hub* aeroportuali, considerato che nel recente passato è stato preferito l'aeroporto di Fiumicino, rispetto ad altri importanti scali di Milano, in ossequio a ragioni di carattere politico. Esprime, inoltre, rammarico per il fatto che la questione Alitalia sia stata affrontata con lo strumento del decreto-legge, anziché attraverso strumenti legislativi ordinari.

Conclude annunciando il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta della relatrice, in linea con le posizioni espresse presso la Commissione competente in sede referente.

Guido Germano PETTARIN (FI) dopo aver brevemente ripercorso la pluriennale vicenda di Alitalia ed evidenziato talune contraddizioni nei processi di valutazione degli aiuti di Stato in alcuni ambiti quali,

ad esempio, quello delle esenzioni fiscali concesse alle Autorità portuali, rileva come si sia oggi in presenza di una rappresentazione sostanzialmente fittizia dei fatti, giacché ritiene del tutto evidente che quanto disposto con il decreto-legge all'esame sia nient'altro che un ennesimo prestito dello Stato alla compagnia aerea che probabilmente non sarà rimborsato e che è passibile di essere assimilato ad un aiuto di Stato ai sensi della normativa comunitaria. Osserva tuttavia come Alitalia sia un'azienda strategica per il sistema Paese sotto il profilo economico, sociale e industriale, che coinvolge molte migliaia di lavoratori, e che è pertanto nell'interesse generale salvaguardarla dal dissesto. Per tale motivo, pur confermando le perplessità sul provvedimento espresse nel corso della seduta di ieri, annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 9 gennaio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

ALLEGATO

DL 137/2019: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria (C. 2284 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria (A.C. 2284);

considerato che il provvedimento è diretto ad assicurare la continuità del servizio svolto dal vettore aereo e a consentire, al contempo, l'integrazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria con un piano di iniziative e interventi di riorganizzazione ed efficientamento della struttura e delle attività funzionali alla tempestiva definizione delle procedure di trasferimento dei complessi aziendali, con il fine di intercettare in modo più adeguato l'interesse dei potenziali acquirenti massimizzando le possibilità di successo dell'operazione di vendita;

considerato altresì che l'intervento normativo risulta necessario alla luce di quanto disposto dall'articolo 12 del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, che ha fissato alla data del 31 ottobre 2018 il termine ultimo per l'espletamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e alle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria;

rilevato che il nuovo finanziamento di 400 milioni di euro nell'anno 2019

disposto dal decreto-legge è concesso, al pari di precedenti analoghi finanziamenti, con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, risultando pertanto congruo rispetto alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) e relativi aggiornamenti, utilizzati dalla Commissione europea nell'ambito del controllo comunitario sugli aiuti di Stato;

considerato che il finanziamento a titolo oneroso disposto a favore di Alitalia segue analoghi interventi di finanziamento già disposti ai sensi dei decreti-legge n. 50 e n. 148 del 2017 per importi pari, rispettivamente, a 600 e 300 milioni di euro, e che il 23 aprile 2018 – dopo la notifica delle misure adottate – la Commissione europea ha comunicato di avere aperto un'indagine approfondita per valutare l'eventuale violazione della normativa sugli aiuti di Stato, in relazione alla quale il Governo italiano, il 25 maggio 2018, ha argomentato come tale intervento non costituisca un aiuto di Stato e che, in ogni caso, sarebbe da considerare un aiuto al salvataggio dell'impresa compatibile con il regime previsto ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

rilevato che negli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01), la Commis-

sione europea definisce le condizioni alle quali gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno in base all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

preso atto che, ai sensi dei predetti Orientamenti, gli aiuti per il salvataggio sono, per natura, una forma di assistenza urgente e temporanea, il cui obiettivo principale è consentire di tenere in vita un'impresa in difficoltà per il breve periodo necessario all'elaborazione di un piano di ristrutturazione o di liquidazione;

constatato che gli aiuti per il salvataggio possono essere concessi, come precisato dalla Commissione, solo sotto forma di sostegno alla liquidità attraverso garanzie su prestiti o prestiti a tassi di mercato, che devono rispettivamente cessare o essere rimborsati entro il termine di sei mesi dalla concessione e rilevato, altresì, che le

procedure per pervenire al trasferimento dei complessi aziendali delle predette società in amministrazione straordinaria, quali risultanti dalla esecuzione del predetto piano di iniziative e interventi di riorganizzazione ed efficientamento, dovrebbero essere espletate entro il termine del 31 maggio 2020 indicato dal comma 4, dell'articolo 1, del decreto-legge,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

considerata la natura di assistenza urgente e temporanea degli aiuti per il salvataggio delle imprese, valuti la Commissione di merito, al fine del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, che la restituzione del finanziamento erogato a favore dei complessi aziendali in difficoltà sia determinata entro un termine certo coerente con gli Orientamenti citati in premessa.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	91
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. C. 1862 Governo (Parere alla III Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	91
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	95

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 9 gennaio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.35 alle 9.40.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 gennaio 2020. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 9.40.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.

C. 1862 Governo.

(Parere alla III Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Virginia LA MURA (M5S), *relatrice*, ricorda che l'atto Camera 1862 è il disegno di legge mediante il quale l'Italia intende autorizzare la ratifica del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.

Il Protocollo è divenuto vincolante per le Parti contraenti a partire dall'8 ottobre 2009, ed è stato già ratificato da 32 Stati. L'Unione europea ha provveduto ad attuarlo con il Regolamento (CE) n. 166/2006.

Chiarisce come il Protocollo persegua lo scopo di migliorare l'accesso del pubblico alle informazioni attraverso l'istituzione su scala nazionale di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti coerenti e integrati, così da agevolare la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in campo ambientale e di contribuire a prevenire e ridurre l'inquinamento dell'ambiente.

Il disegno di legge si compone di quattro articoli. L'articolo 1 contiene l'autorizzazione alla ratifica e l'articolo 2 l'ordine di esecuzione del Protocollo. L'articolo 3 precisa che la ratifica non implica nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-

blica; l'articolo 4 chiarisce che la legge di ratifica entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Con riferimento al contesto normativo nel quale si inserisce il Protocollo di Kiev, ricorda che con la direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (meglio nota come direttiva IPPC), successivamente sostituita dalla direttiva 2020/75/UE, è stata riconosciuta, a livello europeo, la necessità di raccogliere, mediante il Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER), le informazioni sulle emissioni, nell'aria e nell'acqua, di determinate sostanze inquinanti provenienti dai principali settori produttivi e dagli stabilimenti industriali, generalmente di maggiore impatto emissivo, individuati tra quelli soggetti agli obblighi in materia di IPPC. Rileva come la direttiva del 1996 sia stata recepita con il decreto legislativo n. 372 del 1999, il cui articolo 10 attribuiva all'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente) la raccolta dei predetti dati mediante la « dichiarazione INES ».

Come già anticipato, il 21 maggio 2003 a Kiev, nell'ambito dell'incontro straordinario sulla Convenzione di Aarhus è stato firmato il Protocollo in oggetto (Protocollo UNECE PRTR), che stabilisce obiettivi più ampi rispetto a quelli già perseguiti, a livello europeo, con il registro EPER e, a livello nazionale, con la dichiarazione INES. In particolare, si prevede l'istituzione di un registro delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti coerente a livello internazionale per monitorare le emissioni annue effettive piuttosto che quelle autorizzate.

Come sopra chiarito, l'Unione europea ha dato attuazione al Protocollo con regolamento del 2006, e, in particolare, ha sostituito il registro EPER con il registro E-PRTR. In virtù di tale intervento normativo sono raccolti dati in relazione a 91 sostanze in luogo di 50; sono oggetto di indagine 24.000 stabilimenti anziché 12.000 e i settori di interesse sono 65 e non più 56.

Il registro raccoglie i dati, a livello europeo, con riferimento alle emissioni di

sostanze inquinanti rilasciate nell'aria, nell'acqua e nel suolo da complessi industriali che operano nel territorio europeo; e contiene, altresì, informazioni circa la quantità e il tipo di rifiuti trasferiti negli impianti preposti al relativo trattamento sia all'interno che al di fuori dello Stato.

Questo sistema consente ai cittadini europei di accedere direttamente alle predette informazioni.

L'Italia ha attuato il regolamento del 2006 mediante il decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2011, che individua le autorità competenti alla valutazione delle dichiarazioni PRTR, e stabilisce che la dichiarazione sia presentata entro il 30 aprile di ogni anno. Il decreto precisa le linee guida per la dichiarazione.

Le dichiarazioni PRTR sono raccolte attraverso una comunicazione che i gestori dei complessi industriali che svolgono una o più attività elencate nell'allegato I del regolamento E-PRTR devono presentare annualmente.

La dichiarazione PRTR contiene informazioni: per l'identificazione del complesso e delle attività sorgenti di emissioni o trasferimenti ivi svolte (intendendosi in tal modo trasferimenti in altri luoghi); sulle emissioni, nell'aria, nell'acqua e nel suolo, di sostanze o gruppi di sostanze stabiliti, se superiori a determinati valori soglia; sui trasferimenti fuori sito di sostanze o gruppi di sostanze inquinanti stabiliti, presenti nelle acque reflue, se superiori a determinati valori soglia; sui trasferimenti fuori sito dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, se superiori a determinati valori soglia. La comunicazione è inviata al Ministero dell'ambiente, che si avvale di ISPRA, con il quale collaborano le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni per la validazione dei dati forniti dai gestori. ISPRA provvede ad inviare i dati validati all'Unione europea.

Con il decreto legislativo n. 46 del 2014 è stato predisposto anche un quadro sanzionatorio per le ipotesi di inosservanza o non corretta osservanza degli obblighi posti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2011.

In questo modo è stato completato il quadro normativo per la ratifica del Protocollo di Kiev anche per l'Italia.

Venendo a una rapida sintesi del contenuto del Protocollo di Kiev rileva come l'articolo 1 indichi gli scopi del Protocollo, e, in particolare, stabilisca che esso persegue l'obiettivo di migliorare l'accesso del pubblico alle informazioni attraverso l'istituzione su scala nazionale di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti coerenti e integrati, così da agevolare la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in campo ambientale e di contribuire a prevenire e ridurre l'inquinamento dell'ambiente.

L'articolo 2 contiene alcune definizioni. Tra cui segnala le seguenti:

sostanza inquinante, intesa come qualsiasi sostanza o gruppo di sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente o la salute umana a causa delle loro proprietà e della loro introduzione nell'ambiente;

emissione, intesa come introduzione di sostanze inquinanti nell'ambiente in seguito a qualsiasi attività umana, volontaria o involontaria, abituale o straordinaria, compresi il versamento, l'emissione, lo scarico, l'iniezione o lo smaltimento o attraverso le reti fognarie non attrezzate per il trattamento finale delle acque reflue;

trasferimento fuori sito, inteso come spostamento oltre i confini dell'impianto di sostanze inquinanti o rifiuti destinati allo smaltimento o al recupero e di sostanze inquinanti contenute in acque reflue destinate al trattamento;

fonti diffuse, ovvero numerose fonti disperse o di dimensioni ridotte che possono emettere sostanze inquinanti nel suolo, nell'atmosfera o nell'acqua, il cui impatto combinato su tali comparti può essere significativo e per le quali non è pratico raccogliere relazioni per ciascuna fonte separata.

Il Protocollo, inoltre, definisce i rifiuti come sostanze o oggetti: smaltiti o recuperati; destinati allo smaltimento o al

recupero, oppure da smaltire o da recuperare ai sensi delle leggi nazionali.

Sono, inoltre, rifiuti pericolosi quelli definiti tali dalle leggi nazionali; e «altri rifiuti» quelli diversi dai rifiuti pericolosi.

L'articolo 3 prevede l'obbligo per gli Stati di dare attuazione al Protocollo, anche mediante l'istituzione di un registro delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti più ampio rispetto a quello previsto dal Protocollo medesimo.

L'articolo 4 elenca gli elementi fondamentali del predetto registro. Si prevede, ad esempio, che i dati siano indicati per ogni impianto con riferimento a specifiche sostanze; che siano precisati i dati relativi a fonti diffuse e che si tenga conto separatamente delle emissioni nell'atmosfera nel suolo, nell'aria e nell'acqua.

L'articolo 5 delinea la struttura del registro, precisando che i dati siano indicati sia in forma aggregata che disaggregata, e che soprattutto siano di agevole consultazione da parte del pubblico, anche attraverso *internet*.

L'articolo 6 indica il contenuto del registro, nel quale devono essere inserite le informazioni relative alle emissioni di sostanze inquinanti, ai trasferimenti fuori sito, e alle emissioni di sostanze inquinanti da fonti diffuse.

L'articolo 7 fissa gli obblighi di comunicazione che ciascun Paese parte è tenuto a far rispettare ai gestori o ai proprietari degli impianti, mentre gli articoli da 8 a 11 disciplinano il periodo di notificazione, gli elementi necessari per la raccolta e registrazione dei dati, la valutazione qualitativa delle informazioni comunicate e la garanzia di accesso del pubblico alle informazioni.

L'articolo 12 specifica le condizioni in presenza delle quali ciascuna Parte può autorizzare l'autorità competente a mantenere riservate le informazioni contenute nel registro.

Altre misure riguardano la partecipazione del pubblico alla realizzazione dei registri nazionali, regolata dall'articolo 13 e l'accesso alla giustizia per quanti si ritengono lesi nel proprio diritto informativo, disciplinato dall'articolo 14.

L'articolo 15 prevede che ciascuna Parte promuova la sensibilizzazione del pubblico riguardo al registro, rafforzando le capacità delle autorità competenti.

Di particolare interesse sono gli Allegati al Protocollo

In particolare, l'Allegato I precisa i settori in relazione ai quali sussiste l'obbligo di raccolta dei dati. I settori sono i seguenti: settore energetico; produzione e trasformazione dei metalli; industria mineraria; industria chimica; gestione dei rifiuti e delle acque reflue; produzione e lavorazione della carta e del legno; allevamento intensivo e acquacoltura; prodotti animali e vegetali del settore alimentare e delle bevande; altre attività (tra cui, ad esempio, impianti per il pretrattamento o tintura delle fibre tessili, e impianti per la concia delle pelli).

Nella tabella annessa all'Allegato I, nella seconda colonna sono indicate, per ciascuna attività, le soglie, superate le quali, sussiste l'obbligo di comunicazione dei dati.

L'Allegato II contiene un elenco delle sostanze inquinanti, rispetto alle quali sussiste l'obbligo di comunicazione, con l'indicazione della matrice ambientale destinataria delle medesime.

L'Allegato III, suddiviso in Parte A e Parte B, chiarisce le nozioni di operazioni di smaltimento e di recupero.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione e dunque il provvedimento non appare presentare profili problematici per quel che attiene l'ambito di competenza della Commissione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Roberto PELLA (FI) dichiara il voto favorevole del gruppo di Forza Italia

Sara FOSCOLO (LEGA) dichiara il voto favorevole del gruppo della Lega

Francesco ACQUAROLI (FDI) dichiara il voto favorevole del gruppo Fratelli d'Italia

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 10.

ALLEGATO

Disegno di legge C. 1862. Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 1862, recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003 »;

evidenziato come il Protocollo di cui si propone la ratifica rappresenti il primo strumento internazionale, legalmente vincolante, che obbliga le Parti a istituire inventari o registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti in aria, in acqua e nel suolo di specifiche sostanze inquinanti provenienti dai principali settori produttivi e dagli stabilimenti industriali, al fine di monitorare le emissioni annue

effettive e di rendere più accessibili al pubblico le informazioni ambientali;

segnalato come il contenuto del Protocollo risulti in concreto già attuato in Italia e nel territorio dell'Unione europea;

rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento attenga alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento. C. 2302 Governo (Parere alla Commissione VI) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazione</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame in sede referente dei progetti di legge C. 1124 Governo e C. 35 Schullian, recanti ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, e del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013, di Giovanni Mammone, Primo presidente della Corte Suprema di Cassazione	6
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Centro Astalli, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 105 Boldrini, C. 717 Polverini e C. 920 Orfini, recanti modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza	8
Audizione di rappresentanti del Comitato italiano per l'UNICEF, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 105 Boldrini, C. 717 Polverini e C. 920 Orfini, recanti modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza	8

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03344 Iezzi: Sulle minacce a esponenti della Lega in occasione della campagna elettorale in corso in Emilia Romagna	8
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	25
5-03345 Marco Di Maio: Sulle tecnologie utilizzate per l'acquisizione delle foto ai fini del rilascio della Carta d'identità elettronica	9
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	27
5-03346 Ceccanti: Sulle misure per rafforzare il presidio delle Forze dell'ordine nel territorio del comune di Imola	9
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	29
5-03347 Sisto: Sulle iniziative per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico nei comuni di Fasano e di Locorotondo	9

ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	30
5-03348 Sabrina De Carlo: Sulle iniziative per garantire l'accoglienza diffusa dei migranti in Friuli Venezia Giulia e la chiusura di uno dei due centri coesistenti nella stessa struttura a Gradisca	10
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	32
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti. C. 1862 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	11
ALLEGATO 6 (Parere approvato)	34
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti. C. 1956 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	14
ALLEGATO 7 (Parere approvato)	35
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa. C. 1999 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
ALLEGATO 8 (Parere approvato)	36
DL 137/2019: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria. C. 2284 Governo (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	18
ALLEGATO 9 (Parere approvato)	37
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24
II Giustizia	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003 (esame C. 1862 Governo – Rel. Giuliano). C. 1862 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009. C. 1956 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019. C. 1999 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. C. 1881 Governo e C. 2186 Costa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40
IV Difesa	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	42
5-03349 Tondo: Su alcuni atti relativi all'arruolamento e alle visite di sorveglianza	42
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	44
5-03351 Frusone: Sul futuro dell'aeroporto Girolamo Moscardini di Frosinone	42
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	45
5-03350 Tripodi: Sulla sicurezza dei soldati italiani impegnati in Iraq e nelle zone limitrofe ...	43

ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	46
5-03352 Ferrari: Sulla sicurezza dei soldati italiani impegnati in Iraq e nelle zone limitrofe ...	43
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	47

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; <i>b)</i> Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; <i>c)</i> Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016. C. 1941 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	49
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019. C. 1962 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>) .	51
Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. C. 1862 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019. C. 1999 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	53
DL 137/2019: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria. C. 2284 Governo (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	56
ALLEGATO (Documentazione depositata dalla Rappresentante del Governo)	60
Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana. Nuovo testo C. 1682 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	58

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia. Atto n. 120 (Rilievi alle Commissioni II e XI) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	58
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera. Atto n. 138 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	59

VI Finanze

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2302, di conversione in legge del decreto-legge n. 142 del 2019, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento.	
Audizione di rappresentanti della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)	63
Audizione del Sindaco di Bari, Antonio Decaro, e del Sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto	63
Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia	63

VII Cultura, scienza e istruzione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	64
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65
---	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE REFERENTE:

DL 137/2019: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria. C. 2284 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	66
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	74

SEDE REFERENTE:

DL 137/2019: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria. C. 2284 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	70
--	----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017. C. 1676 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	75
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	78
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013. C. 1677 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	76
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	79
Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. C. 1862 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	76
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	80
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019. C. 1999 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	76
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	81
DL 137/2019: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria. C. 2284 Governo (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	76
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	82

XI Lavoro pubblico e privato

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	83
---	----

XII Affari sociali

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di politiche di prevenzione ed eliminazione dell'epatite C (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	84
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di politiche di prevenzione ed eliminazione dell'epatite C. Audizione di rappresentanti di Farindustria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	85
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	85

COMITATO RISTRETTO:

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci e C. 2272 Panizzut	85
--	----

XIII Agricoltura

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	86
---	----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 137/2019: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria. C. 2284 Governo (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	87
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	89
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	88

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	91
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. C. 1862 Governo (Parere alla III Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	91
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	95

